

associazione nazionale donne geometra

www.donnegeometra.it



professione **geometra** & **news**



VITA DI CATEGORIA.....

PG 5

- attivazione della procedura per l'invio on line del modello 17/2010
- attivazione della procedura per l'invio online del modello df red 2010
- riforma professioni: dopo l'intesa sui contenuti è in arrivo lo statuto delle professioni
 - i geometri a radio 1
- seminario: le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e il ruolo delle autonomie locali
- aumenterà il contributo alle casse di previdenza? progetto di legge già approvato dalla camera
- dalle pari opportunità alle opportunità fondoprofessioni: valorizzare le differenze con la formazione

NEWS & PROFESSIONE.....

PG 9

- un nuovo archivio nazionale per strade e numeri civici
- pubblicata lista beni patrimoniali dello stato trasferibili
- dichiarazione di conformità degli impianti : aggiornata la modulistica
- 3 agosto : svolta per i notai
- la carta di identità degli immobili pubblici
- dati catastali e compravendita: circolare n. 2/2010 dell'agenzia del territorio
- differimento della valutazione del rischio stress lavoro correlato
- diminuiscono infortuni sul lavoro presentato il bilancio 2009
- linee guida per riparazione e rafforzamento edifici elementi strutturali, tamponature e partizioni
- la segnalazione certificata di inizio attività (scia)
- classificazione acustica in edilizia pubblicata la norma uni 11367
- sardegna: al via le domande per la manutenzione della viabilità rurale e forestale

AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO.....

PG 17

- fotovoltaico: il nuovo conto energia 2011-2013
- tutelare gli alberi monumentali
- vernici basso emissive applicate ai laterizi
- regolamenti edilizi e risparmio energetico - ricerche cresme, osservatorio nazionale

FISCO&PROFESSIONE.....

PG 23

- detrazione interessi mutuo prima casa
- detrazione 55%: al via le rettifiche online dei dati 2009
- bonifici per 36 e 55 per cento: istruzioni per l'uso della ritenuta
- registrazione locazioni immobili: on line le specifiche tecniche

- appalti e carichi pendenti fiscali, dall'agenzia nuove istruzioni
- adempimenti fiscali e versamenti al 20 agosto
- attivo il terzo canale d'emergenza per sopperire ai problemi tecnici di entrate
- cartelle di pagamento. nuovi fogli "avvertenze" per ciascuna somma iscritta a ruolo dall'agenzia delle entrate
- istat - indice prezzi al consumo giugno 2010

SENTENZE.....

PG 28

NEWS DI INTERESSE.....

PG 38

- programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile
- codice della strada: cosa cambia
- la tessera europea di assicurazione malattia
- figli bombocioni? ecco una guida della cassazione per mamma e papà
- finlandia, internet diventa un diritto civile
- la terra più giovane di quanto si era creduto
- gli italiani pagano doppio acqua, rifiuti e trasporti

MOSTRE & CONCORSI& CORSI.....

PG 41

- il ministero dell'interno si aggiorna concorso di idee per nuovo logo - scadenza 22 settembre 2010
- moa casa 2010 - mostra di arredo e design - nuova fiera di roma: 23 ottobre - 1 novembre 2010
- ravenna2010 - rifiuti/acqua/energia 29 settembre – 1 ottobre 2010 -
- cersaie 2010 - bologna dal 28 settembre al 2 ottobre 2010
- ingresso gratuito al triennale design museum di milano - triennale design museum di milano, dal 1 al 31 agosto 2010

NEWS&NEWS curiosità, viaggi, salute.....

PG 44

APPROFONDIMENTO.....

PG 49

LA MANOVRA FINANZIARIA 2010-2011



Associazione Nazionale "Donne Geometra"
sede operativa : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408
www.donnegeometra.it

Gentile Collega,

è sotto gli occhi di tutti che l'Italia attraversa un momento difficile. Questo significa però che, a prescindere dai comportamenti degli uomini di potere, la nostra società sta precipitando nella decadenza morale?

A costo di passare da *sempliciotti ottimisti*, crediamo di **no**!

Gli uomini oggi non sono più corrotti, mascalzoni, cattivi, manigoldi rispetto al passato e non è condivisibile che lo scenario quotidiano è basato sull'assuefazione dei cittadini, che sembrano accettare come inevitabile la mancanza di rispetto delle istituzioni, con quello che né consegue sulla vita democratica. Diciamo che siamo maggiormente predisposti a subire abusi, ingiustizie, pressapochismo, senza però farci scalfire in quell'isola interiore che difendiamo tenacemente dove abitano tradizioni, convinzioni, principi. **Siamo tutti oramai organizzati con lo stile della difesa fredda e non accesa!**

C'è sicuramente uno schieramento di uomini *furbetti, disonesti, crudeli, scellerati*, capaci di attivare scenari ripugnanti e far inginocchiare le persone più rette e la magistratura non sempre è capace di tutelare la verità; ma un'ingiustizia che modifica anche lo stato della vita, può mettere a repentaglio ogni percorso lavorativo, affettivo, sociale? **NO! Questo NO!**

Non bisogna abbandonarsi al pessimismo, allo scoraggiamento, alla sfiducia, piuttosto serve riflettere sulla caratteristica dell'attuale società occidentale "*lasciarsi andare con apatia e demotivazione*": occorre invece ora più che mai saper mettere comunque in atto strategie fondate sull'etica morale. Siamo forti, tenaci, generosi, diamo tutto senza riserve, con infinita saggezza e speranza. Fortunatamente sono pochi i *miseri inservienti* che vogliono arrivare senza dare o sapere. Fortuna che riusciamo tutti a fiutarli quando mettono in atto azioni maldestre..... Che vergogna assistere alla persecuzione

chirurgica e poi vedere ritirare le armi per incapacità conoscitiva.

Mentre in passato c'era un interrogarsi diffuso più profondo, oggi non c'è più risposta certa alla domanda. Perché dovrei stare dalla parte del bene, della verità, se non mi conviene? Conviene far prevalere l'errore, invece della realtà e nessuno è disposto a voler guardare con coscienza oltre ogni gratuito male.

Darwin e Nietzsche sono i profeti di questo tempo.

Chi l'ha detto che i valori positivi sono migliori di quelli negativi? Si chiedeva Nietzsche. Ciò che conta è la forza, la selezione naturale.

Noi non la pensiamo così e forse nessuno in cuor proprio condivide questo irrispettoso principio, ma l'abito collettivo impone determinati comportamenti e conviene anestetizzarsi e seguire il branco.

Ecco perché sentiamo l'urgenza di gridare il risveglio di una filosofia etica basata solo sull'armonia che nasce dalla cooperazione e non dal giudizio ingiusto e la persecuzione arbitraria.

Ciascuno di noi, sia l'unico giudice dei propri avvenimenti e se non conosce taccia, senza furbamente utilizzare strategie per colpire in forma disumana. Il miglior confronto passa per le capacità e non s'intinge di pensiero criminale solo perché questo e quello hanno detto o altri scritto.

La verità spesso non è nel sentito dire, nelle cronache dei giornali, ma inedita dietro ad una grave prepotenza e illegalità.

Quando il tempo farà scoprire un'altra versione, evitiamo di trovarci nella mandria degli stolti, ma facciamo che la nostra coscienza e il giudizio siano canditi e incondizionati. L'intuito è il nostro miglior confidente. Pagare poi un ingiusto e soggettivo giudizio è davvero asserire di aver fatto parte di una congregazione delittuosa. Non vorremmo mai far parte di quella schiera che uccide ingiustamente un innocente. Chi desidera però vestirsi della divisa da Killer, metta in conto di dover

pagare il prezzo più alto: l'omicidio e la separazione irreversibile dalla verità.

Evolviamo, cresciamo, non eliminando il più debole o chi ingiustamente si è fatto cadere a terra, ma lavorando uniti senza il misero pregiudizio, verso obiettivi comuni.

Lo mostrano la fisica e la biologia. Ogni cellula del nostro corpo (anche quella che si vuole far passare per nociva - ma in realtà non lo è) agendo di concerto con le altre, ci permette di vivere e vivere bene.

Lo conferma perfino lo sport. Una squadra affiatata, solidale, priva di scetticismo, vince il campionato.

Bisognerebbe trasmettere a tutti questa profonda e semplice verità. Un uomo giusto vive meglio, raggiunge gli obiettivi che contano davvero, ed è più felice.

Noi non vogliamo indignarci davanti a nulla, non desideriamo perdere la fiducia, non vogliamo veder uccidere la speranza degli onesti, **Noi** vogliamo con **Voi** credere in una "primavera", con una sana tensione, **sperando nel bene e quindi anche in tutte quelle promesse sulla riforma della Professione**; un risveglio che eviterà il degrado e non aprirà la strada a società o imprese avventuriere della peggior risma, ma confermerà che la certezza professionale passa solo su **"formazione e preparazione"**. Dai periodi difficili si verrà fuori e come dalla crisi delle istituzioni repubblicane, Roma uscì, con l'opera di Augusto, avviandosi verso l'Impero, **NOI** tutti con i vertici del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, presieduto egregiamente e coraggiosamente dal *condottiero geom. Fausto Savoldi*, siamo certi che vedremo

finalmente albeggiare il riconoscimento delle nostre competenze professionali, di cui vogliamo parlarVi, omaggiandoVi con l'inserito in questo numero. **Buona lettura!!!!!!**



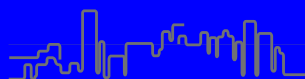
Appassionatamente buone vacanze e Felice Ferragosto!

Se volete leggere i numeri precedenti e le tante notizie giornaliere collegateVi al sito www.donnegeometra.it !!!!

Grazie a tutti Voi che ci leggete con interesse e un Grazie Speciale a tutti i Soci. Siamo diventati una grandissima tribù, tanto che è diventato elettrizzante rispondere a tutte le mail che inviate in Redazione.

Grazie di cuore per tutti i complimenti che non ci fate mai mancare. **Ma ricordaVi che i più Speciali siete Voi, che credete in tutti Noi.**

Noi della Redazione "Donne Geometra"



ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INVIO ON LINE DEL MODELLO 17/2010

Dal giorno 9 luglio è attiva la procedura per la compilazione e l'inoltro on line della obbligatoria comunicazione reddituale alla Cassa (mod. 17/2010), il cui termine di scadenza è il 15.9.2010.

Per procedere all'invio della comunicazione occorre essere muniti di matricola, password e pin che, se smarriti, potranno essere richiesti al numero verde della Cassa 800 655 873 oppure via fax al numero 06 32686464 . La comunicazione telematica deve essere effettuata anche se si è componenti di una società o associazione di professionisti e similari.

Il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive può essere effettuato tramite i M.Av autogenerati dalla procedura, la carta di credito speciale geometri ed il RID. Riguardo al pagamento tramite RID, il D. lgs n. 11 del 27.1.2010 - recependo la direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE - ha introdotto il divieto di attribuire valuta antergata ai pagamenti a mezzo RID, imponendo il rispetto di tempistiche prefissate (approssimativamente 30 gg di cui circa 15 gg di calendario per l'autorizzativa dell'addebito e 12 gg. per la dispositiva). Il pagamento tramite RID è quindi utilizzabile solo fino al 6.8.2010: oltre tale termine, attesi i tempi tecnici di cui sopra e l'espresso divieto di antergazione della valuta, l'utilizzo del RID non consentirebbe con certezza l'accredito alla Cassa (ed il relativo addebito) entro il termine di scadenza del 15.9.2010, con conseguente aggravio di oneri nei confronti degli interessati. Dopo il 6.8.2010 saranno utilizzabili esclusivamente i M.Av autogenerati e la carta di credito speciale (cfr. pag.6 vademecum). Per le dichiarazioni inviate entro il 6.8.2010, per i cui pagamenti sia stato utilizzato il RID, la valuta sarà fissata comunque al 15.9.2010.



ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INVIO ONLINE DEL MODELLO DF RED 2010

Dal giorno 2 agosto è attiva la procedura per la compilazione e l'inoltro online del modello DF RED 2010, il cui termine di scadenza è il 20 settembre.

Per procedere alla compilazione del modello e al successivo invio dello stesso occorrerà accedere all'Area Riservata con le seguenti modalità distinte per tipologia di pensione:

- **TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA** (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, contributiva e vitalizia). Occorre essere muniti di matricola, password e pin già forniti in precedenza che, se smarriti, potranno essere richiesti al numero verde della Cassa 800 655 873 oppure via fax al numero 06 32686464 con apposito modello ([cliccare qui](#))
- **TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI** (reversibilità e indiretta). Occorre collegarsi alla pagina dedicata, cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'apposita immagine presente in home page oppure [cliccando qui](#), inserendo i codici di autenticazione CODICE FISCALE e PASSWORD (che corrisponde al suo numero di matricola). Quest'ultima è indicata nella comunicazione esplicativa inviata a tutti gli interessati.

Per agevolare la compilazione e l'inoltro del modello Le potrà essere d'aiuto visualizzare la [guida filmata](#) e/o il vademecum "DF Red Online" che contengono le istruzioni dettagliate per la compilazione.

RIFORMA PROFESSIONI: DOPO L'INTESA SUI CONTENUTI È IN ARRIVO LO STATUTO DELLE PROFESSIONI

.....

Un documento condiviso da tutti gli ordini professionali è quello consegnato al ministro della Giustizia Angelino Alfano dalla presidente del Cup (Comitato unitario professioni), dal vice presidente del Cup e dai rappresentanti del Pat (professioni area tecnica) per arrivare ad una riforma delle professioni.



Per la presidente del Comitato unitario delle professioni, Marina Calderone, l'impegno è stato anche quello di individuare delle misure di welfare per i **giovani e per le donne** ([clicca qui per il video](#)).

La presentazione del documento è avvenuto a meno di 100 giorni dalla convocazione del ministro Alfano per avviare il confronto che avrebbe portato alla

formulazione di uno Statuto delle libere professioni ([visualizza il video](#)).

"I problemi che abbiamo condiviso - spiega Fausto Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale Geometri, che commenta i punti del documento di riforma delle professioni presentato al ministro della Giustizia Alfano - li abbiamo ricavati anche in parte dalla proposta di legge che l'onorevole Siliquini ha presentato alla commissione Giustizia del Senato. Sono tutti compresi in questa norma, salvo alcuni particolari che poi valuterà la commissione Giustizia".

"Credo - sostiene - che siamo riusciti ad attivare un accordo che si basa sul principio fondamentale che quella professionale è un'attività diversa da quella d'impresa anche se poi viene richiesto di regolamentare le società professionali che sostanzialmente, in molte parti, sono molto vicino all'attività d'impresa".

"Un altro principio condiviso - continua Fausto Savoldi - è che per esercitare un'attività professionale è necessario avere una laurea o comunque un percorso post secondario triennale. Adesso si tratta di capire come il ministro trasformerà questi principi che possono essere comuni a tutte le professioni, perché per alcune, tipo quella degli avvocati, bisognerà fare un provvedimento separato".

"Però - ribadisce - i tecnici sono tutti concordi nel pensare a una legge che consenta la riforma degli ordinamenti nei prossimi anni. Non è pensabile che ci siano categorie tecniche che lavorano con una legge di 80 anni fa".

Parlando poi della categoria dei geometri, il Presidente, afferma che *"è un'attività molto ampia e comporta conoscenze che la scuola può dare ma soprattutto che può dare il tirocinio e la categoria".* *"Noi - ricorda - abbiamo verificato in questi anni una lieve riduzione dell'accesso agli albi, ma credo che questo sia un dato che riguarda in genere la popolazione e, quindi, una questione anagrafica. Tuttavia c'è un interesse dei giovani di accedere ad una professione che ha un grande contatto con l'ambiente, il territorio e le persone. La nostra è una professione tecnica, ma anche di relazioni e i giovani sono attratti soprattutto dalla fantasia che questa attività comporta avendo la possibilità di spaziare dalla topografia, alla valutazione, dalla sicurezza e all'edilizia".*

Per ascoltare l'intervento di Fausto Savoldi, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati [CLICCA QUI](#)

Il passo successivo è l'**elaborazione di un vero e proprio Statuto delle Professioni** che contenga i contenuti del documento presentato al Ministro e che, come affermato dallo stesso Alfano, responsabilizzi al massimo gli ordini professionali, che saranno chiamati ad essere garanti, di fronte all'utenza, della serietà e della professionalità dei loro assistiti, e garantirà ai professionisti il diritto ad un compenso effettivamente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurar loro un'esistenza libera e dignitosa.

Procedono intanto i lavori sul testo della riforma delle professioni presentato dall'On. Maria Grazia Siliquini, che prevede una approvazione nel 2012. *"Il testo su cui sta lavorando la Camera - precisa Maria Grazia Siliquini - mi sembra in piena sintonia con il documento presentato al ministro Alfano dai rappresentanti di tutte le professioni, perché entrambi hanno lo stesso scopo di razionalizzare e semplificare l'intero settore".* I due documenti dunque potrebbero confluire in un unico testo. L'alternativa è che il governo prenda in mano le redini dell'iniziativa e porti a termine un disegno di legge di principi. A partire da questo si metteranno a punto i decreti attuativi cui demandare le specificità di ogni singola professione.

Il nodo rimane quello dell'unificazione delle tre professioni tecniche(geometri, periti agrari e periti industriali). Un nuovo Ordine dei tecnici laureati di primo livello rappresenta l'unica strada per garantire al cittadino la qualità dei servizi da sempre esercitati dai professionisti, Nello stesso tempo, tutti i vertici delle tre categorie professionali, sono d'accordo sull'abolizione della sezione B degli albi, perché ha causato la perdita di un percorso unico e coerente tra formazione e accesso alla professione.

PER I SOLI ASSOCIATI E' RISERVATO L'OPUSCOLO : RIFORMA DELLE PROFESSIONI

I GEOMETRI A RADIO 1



Lo scorso 25 luglio, su Rai Radio1, prima radio italiana, è andata in onda la prima puntata della nuova trasmissione radiofonica "Storie di Piazza", dedicata per l'occasione alla nostra categoria ed alla quale ha partecipato una nutrita delegazione di colleghi geometri provenienti da più regioni.

Si tratta di un programma radiofonico interattivo in quattro puntate ideato dal conduttore e vicedirettore di Radio1 Vito Cioce e sceneggiato dal noto volto femminile del tg3 Maria Rosaria de' Medici. Ogni puntata vedrà protagonista una categoria professionale (nella fattispecie geometri, psicologi, farmacisti e commercialisti) che dovrà letteralmente "inventare" una storia prendendo spunto

da un *incipit* indicato di volta in volta dagli autori.

La migliore storia sarà premiata nel corso della puntata finale che si svolgerà il prossimo ottobre, da una giuria composta da registi, attori, sceneggiatori, musicisti.

La puntata del 25 luglio ha visto protagonista il geometra Gangi Rotella (questo il nome di fantasia datogli dallo scatenato pubblico) il quale si trova invischiato in una sorta di *noir* pieno di suspense e colpi di scena. Provare per credere... **Chi non avesse avuto la possibilità di ascoltare Radio 1 domenica sera può scaricare dal sito Rai il file mp3 della serata . [CLICCA QUI](#)**

SEMINARIO: LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Milano

Il Collegio di Milano in collaborazione con Fondazione De Lure Publico ha organizzato un Seminario itinerante dal titolo "Le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e il ruolo delle autonomie locali".

Per favorire la partecipazione degli iscritti, l'intervento di informazione-formazione verrà effettuato in diverse località della Provincia. Il quarto incontro è previsto per martedì 21 settembre a Paderno Dugnano (MI) dalle ore 10:00 alle 13:00. Per la partecipazione al corso compilare il form [CLICCANDO QUI](#). Appena completata la procedura di registrazione è possibile effettuare il versamento della quota di iscrizione

con le seguenti coordinate: C.G.M. srl, CARIPARMA Agenzia 1 Milano Coordinate IBAN IT67 Y062 3001 6290 0004 3469 917. Il versamento della quota di partecipazione va effettuato entro il termine di iscrizione sotto indicato. A tutti gli interessati che completeranno la procedura di iscrizione verrà trasmesso per e-mail il programma dettagliato dell'evento durante il quale sarà distribuita una copia del Manuale del Governatore del Territorio.

Sono disponibili 50 posti. La partecipazione al Seminario sviluppa 3 Crediti Formativi validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. Quota di iscrizione iscritti Albo Geometri: € 60,00 (iva compresa) - Termine di iscrizione: 17/09/2010. [Scarica il Programma della giornata](#)



AUMENTERÀ IL CONTRIBUTO ALLE CASSE DI PREVIDENZA? PROGETTO DI LEGGE GIÀ APPROVATO DALLA CAMERA

Approvato dalla Camera il progetto di legge A.C.1524 (Lo Presti e altri), ora passa all'esame del Senato (S.2177). La proposta di legge A.C. 1524 reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate.

La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 103/1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti. Nel corso dell'esame in Commissione, il testo è stato integrato prevedendo che l'aliquota non può **comunque eccedere il 5 per cento**. Inoltre, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse privatizzate che adottano il sistema di calcolo contributivo, è stata riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti. Le delibere sono valutate dai Ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

DALLE PARI OPPORTUNITA' ALLE OPPORTUNITA'

Fondoprofessioni: valorizzare le differenze con la formazione

Si è tenuto il 20 luglio scorso il secondo incontro, dei tre previsti, organizzato da Fondoprofessioni su "Professioni e pari opportunità: disuguaglianze di Genere, Generazione e distribuzione Geografica". Durante il tavolo tecnico, presenti le parti sociali, il presidente del Fondo Massimo Magi, il vicepresidente Piero Marconi e Maria Giovanna Vicarelli, docente dell'Università Politecnica delle Marche, si è discusso **sulla necessità di diffondere una cultura di conciliazione che permetta di valorizzare, e non di eliminare, le differenze tra uomo e donna (genere)**. Discriminazioni retributive, conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita, assistenza sanitaria regolata in un'ottica di genere, pensionamento sono alcuni dei temi trattati durante l'incontro. Si sono individuate alcune soluzioni per rendere più agevole l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'orientamento, il mentoring, la formazione di base, il tirocinio, i master e l'apprendistato (generazione); si sono, inoltre, evidenziate le differenze tra gli studi professionali del nord e quelli del sud, che tendono a mantenere una struttura organizzativa di piccole dimensioni, contrariamente ai colleghi del nord che si riuniscono in studi associati (distribuzione geografica).

Le proposte emerse dal dibattito riguardano soprattutto la formazione. In questo clima di cambiamento delle professioni, accentuato dalla crisi che ha colpito gli studi professionali, si sente il bisogno comune di investire nella formazione dei professionisti, cui vengono richieste sempre maggiori competenze e tempi brevi di risposta. L'obiettivo principale è quello di creare una fitta rete di relazioni tra il Fondo, le università e le Regioni per garantire una formazione adeguata e riconosciuta, attraverso master, corsi di formazione e apprendistato. «In quest'occasione abbiamo toccato con mano quanto sia importante attivare questo genere di relazioni. Sono emersi aspetti progettuali interessanti che riguardano gli istituti di formazione, gli enti regionali, il ruolo del Fondo e quello delle parti sociali» ha detto Massimo Magi al termine dell'incontro. «Attualmente, siamo in una fase intermedia, prevediamo un terzo step nella seconda metà di novembre, durante il quale presenteremo e raccoglieremo tutte le riflessioni in un documento, da consegnare alle parti sociali che, con le loro specifiche competenze, le tradurranno in obiettivi concreti».

Intanto i primi due incontri hanno permesso di tracciare una road map che individui tre dimensioni analitiche: culturale, formativa e organizzativa. Tre parametri entro i quali collocare buone pratiche e nuove norme che permettano una decostruzione degli assetti professionali tradizionali nel nome di una valorizzazione delle differenze e di un nuovo professionalismo.



UN NUOVO ARCHIVIO NAZIONALE PER STRADE E NUMERI CIVICI

Convenzione tra Agenzia del Territorio e Istat

L'Agenzia del Territorio e l'Istat hanno siglato una convenzione per la costruzione di un nuovo archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, geocodificato alla sezioni di censimento aggiornate al 2010. Si intende così realizzare un'infrastruttura tecnologica e di servizi che permetterà di disporre di informazioni sulle strade e sui numeri civici aggiornate e certificate dai Comuni per l'intero territorio nazionale. [Per saperne di più](#)

PUBBLICATA LISTA BENI PATRIMONIALI DELLO STATO TRASFERIBILI



On line la lista dei beni demaniali cedibili si tratta di circa 12mila fabbricati per un valore di inventario di 3,6 miliardi di euro

Nell'ambito delle attività propedeutiche all'attuazione del "Federalismo Demaniale", l'Agenzia, al fine di garantire la massima trasparenza circa la reale consistenza del patrimonio pubblico gestito, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un elenco contenente i beni del Patrimonio dello Stato, ad eccezione di quelli in uso alle Pubbliche Amministrazioni, di quelli appartenenti al Demanio Storico Artistico, nonché di quelli situati nelle Regioni a statuto

speciale e nel Comune di Roma ai sensi della legge 42 del 5 maggio 2009 art. 24. Tale elenco, che sarà aggiornato periodicamente, è disponibile nella sezione servizi on line.

Gli edifici potenzialmente trasferibili sulla base del federalismo demaniale si aggirano attorno alle 12mila unità per un valore di inventario di circa 3,6 miliardi di euro.

PER VISUALIZZARE LA LISTA [CLICCA QUI](#)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI : AGGIORNATA LA MODULISTICA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 recante *"Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*. In particolare, il decreto va a sostituire gli allegati I e II del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Per quanto concerne i due allegati, da segnalare è l'inserimento dell'**attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati**. Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata **con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta**, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli

accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

- PER SCARICARE DECRETO DIRETTORIALE (EMANATO DAL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) DEL 19.05.2010, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 13.07.2010, N. 161. [CLICCA QUI](#)

- PER SCARICARE GLI ALLEGATI I E II SI [DA UTILIZZARSI OBBLIGATORIAMENTE A PARTIRE DAL 28.07.2010](#) CLICCA SULLE ICONE



3 AGOSTO : SVOLTA PER I NOTAI



E' entrato in vigore il 3 agosto il decreto attuativo n. 110 del 02 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2010 recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio (a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, G.U. n.166 del 19 luglio 2010) che permetterà al cittadino di scegliere se stipulare l'atto pubblico su carta o in modalità informativa con l'utilizzo della propria firma elettronica. L'atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti dal punto di vista degli effetti giuridici. Sarà possibile quindi dal 3 agosto, utilizzare l'atto notarile informatico per gli atti relativi all'acquisto della casa, al mutuo o alla

costituzione di società, eliminando la carta nella fase di redazione e di conservazione degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale e con una grande semplificazione della procedura.

Come cambia l'atto pubblico

Innanzitutto il notaio dovrà obbligatoriamente munirsi di firma digitale, che diventa lo strumento unico per l'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su chiavi crittografate che, al momento, risulta essere il sistema più sicuro in campo informatico. Il Consiglio nazionale del notariato rilascerà ad ogni iscritto un certificato qualificato di firma che attesta anche la sua iscrizione nel ruolo.

Al momento della lettura dell'atto ci saranno le vere novità. Innanzitutto il notaio potrà leggere direttamente sul pc il rogito che si appresta a firmare con le parti, potrà ricevere la sottoscrizione elettronica di queste ultime sia sotto forma di firma digitale che con firma elettronica non qualificata. [Sarà il notaio stesso, sottoscrivendo l'atto, alla presenza delle parti, con la smart card contenente la sua firma digitale a validare le firme dei contraenti.](#)

Gli eventuali documenti redatti in forma cartacea verranno digitalizzati e allegati all'atto "informatico", così da permetterne una stesura completamente on line. Questo comporta, come logica conseguenza prevista dal decreto, che tutti i repertori e i registri obbligatori per la professione notarile vengono formati e conservati su supporto informatico. Da qui inizia un percorso virtuoso, già effettivo da diverso tempo, che vede viaggiare il rogito notarile, per tutti gli adempimenti previsti (registrazione, trascrizione, registro delle imprese, eccetera), su una strada completamente "digitalizzata". Anche il cliente potrà avere la sua copia dell'atto su supporto informatico (pennetta o cd), oltre alla tradizionale forma cartacea, se la desidera, che, da questo momento in poi, saranno equivalenti.

Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai, i quali ne mantengono la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio, nel rispetto delle norme che consentano la fruibilità degli atti nel tempo. Il notaio potrà conservare in formato digitale anche le copie degli altri documenti originali redatti su supporto cartaceo. L'atto su supporto informatico, una volta posto in essere, verrà messo a raccolta e conservato dal notaio nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Al cessare dell'attività del notaio, tutti i suoi atti verranno depositati presso gli archivi notarili del Ministero della Giustizia.

LA CARTA DI IDENTITÀ DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

Circolare n. 16063 del 9 luglio 2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze

Anche al fine di poter procedere ad operazioni di valorizzazione degli immobili pubblici il ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato, con la circolare n. 16063 del 9/7/2010 (GU n. n. 172 del 26/7/2010) le **linee guida per la costituzione del fascicolo immobiliare dei fabbricati appartenenti ad enti pubblici non territoriali primi fra tutti gli enti previdenziali.**

Si tratta in pratica di un censimento degli immobili pubblici molti dei quali non risultano neanche accatastati al fine di poter individuare per ciascuno di essi una serie di informazioni suddivise secondo tre tipologie: tecnica, amministrativo-gestionale, storico artistica.

In particolare, le informazioni tecniche si riferiscono ai dati che consentono la localizzazione geografica e l'identificazione catastale completa dei beni.

Gli immobili dovranno essere iscritti negli atti del Catasto con l'indicazione dei relativi identificativi catastali. Per ognuno di essi sono riportate in banca dati, tra l'altro, le informazioni concernenti l'individuazione, la rappresentazione grafica, la redditività (per la determinazione del valore ai fini fiscali) ed i soggetti intestatari, titolari di diritti reali sul bene, con le relative quote.

L'immobile deve essere quindi descritto nel fascicolo immobiliare con l'indicazione dei riferimenti catastali, al fine di consentire la conoscenza delle suddette informazioni.

Le informazioni tecniche comprendono poi anche l'analisi urbanistica dell'immobile ai fini del corretto inquadramento del bene con riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza dell'attuale utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilità di trasformazione, con individuazione degli strumenti urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda invece i dati storico-artistici essi dovranno servire per individuare correttamente le procedure per l'eventuale dismissione.

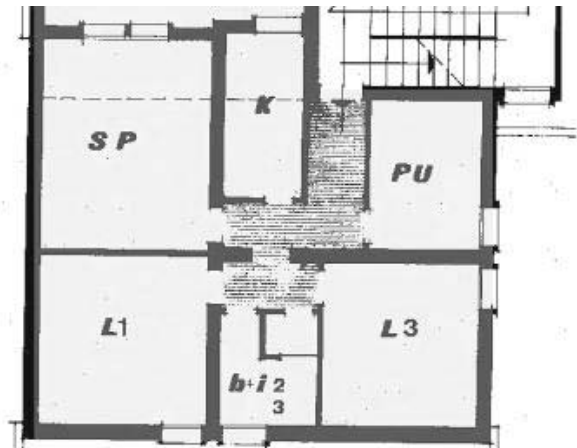
Tutti questi dati dovranno poi confluire nel cd. fascicolo immobiliare che rappresenterà una sorta di carta di identità dell'immobile, e sarà predisposto dall'ente pubblico. In esso dovranno essere indicati vari elementi tra cui:

- ◆ titolo di provenienza
- ◆ dichiarazione urbanistica sulla data di costruzione del fabbricato, ovvero, laddove l'immobile risulti costruito dopo il 1° settembre 1967, copia della licenza di costruzione e/o concessione edilizia o almeno gli estremi;
- ◆ regolarità urbanistica dell'immobile;
- ◆ certificazione urbanistica che attesti l'esistenza o meno di vincoli;
- ◆ certificato di agibilità;
- ◆ attestazione inerente la conformità, o meno, del bene, nello stato di fatto, dal punto di vista edilizio-urbanistico;
- ◆ planimetria catastale;
- ◆ conformità degli impianti e nulla osta VV.FF.
- ◆ certificazione energetica;
- ◆ copia autentica della polizza globale fabbricati;
- ◆ valore di mercato attribuito dall'Agenzia del Territorio;
- ◆ documentazione contenente informazioni tecnico descrittive dell'immobile in tutte le sue componenti nonché inerenti la consistenza (superfici e volumi) e stato conservativo;
- ◆ Elenco degli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi 5 anni.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

DATI CATASTALI E COMPRAVENDITA: CIRCOLARE N. 2/2010 DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il D.L. 78/2010 impone ai venditori in sede di rogito di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria catastale.



L'Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2010, fornisce chiarimenti (ritenuti necessari da più parti) sugli obblighi introdotti dal comma 14, dell'art. 19 del D.L. 78/2010.

L'Agenzia ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.

In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell'immobile al di là delle lievi modifiche di cui si è detto, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata.

In tali casi trova applicazione il comma 14 dell'art. 19 del D.L. 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali: il riallineamento richiesto può avvenire informaticamente con la presentazione del modello Unico.

Le disposizioni richiamate riguardano i fabbricati già esistenti (ovvero già iscritti nel catasto urbano o per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione) mentre sono esclusi:

- i terreni
- i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all'art. 9, D.L. 557/1993
- i fabbricati "collabenti"
- i fabbricati iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione
- i lastrici solari e le aree urbane con l'indicazione della sola superficie

PER SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE N. 2/2010 DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO [CLICCA QUI](#)

DIFFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

Con la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" è stato confermato il **differimento al 31 dicembre 2010 dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio stress-lavoro correlato** (artt. 28 e 29 del DLgs 81/2008 e s.m.i.), sia per le pubbliche amministrazioni sia per i datori di lavoro privati (art. 8 comma 12).

L'estensione dello slittamento dei termini, in prima stesura previsto solamente per le pubbliche amministrazioni, è quindi valida, a seguito di un emendamento proposto dall'Ance, anche per i datori di lavoro privati (cfr. news Ance n. 1145).



DIMINUISCONO INFORTUNI SUL LAVORO PRESENTATO IL BILANCIO 2009



Continua a calare il numero degli incidenti mortali sul lavoro, che tocca il minimo storico. Nel 2009 sono stati 1.050 i decessi, in flessione del 6,3% sul 2008 (quando erano stati 1.120), il numero più basso mai registrato dall'inizio delle relative rilevazioni statistiche nel 1951. Nel complesso diminuiscono gli infortuni in generale, scesi a 790.000 (oltre 85 mila in meno dagli 875.144 del 2008) con un calo annuo del 9,7%, che segna la flessione più alta dal 1993.

Sono i dati del bilancio annuale presentato dall'Inail.

Sulla riduzione dei casi registrati e denunciati all'Istituto incide, in parte, anche la crisi del 2009, con il calo degli occupati (-1,6% per l'Istat) e delle ore effettivamente lavorate, dai tagli di straordinario al ricorso alla cassa integrazione.

E' dal 1993, quando vi fu un calo dell'11,7% degli incidenti rispetto al 1992, che nell'andamento complessivo degli infortuni non si registrava una flessione di questo livello - è quanto ha sottolineato il presidente dell'Inail, Marco Fabio Sartori. Nel 2008, anno pure molto positivo, la riduzione si era attestata invece intorno al 4,1%. Per quanto riguarda, invece, la diminuzione dei casi mortali e' "pure rilevante nonostante che il margine di contenimento di per se' e' minore, trattandosi di cifre gia' sensibilmente ridotte nel corso di questi ultimi anni: basti pensare che, nel 2001, i decessi erano stati 1.546".

Tuttavia sui dati del 2009 pesa, in parte, anche la crisi con i suoi riflessi sul piano produttivo e occupazionale. Secondo alcune elaborazioni, si stima - sottolinea ancora l'Inail - che la quantità di lavoro e quindi di esposizione al rischio di infortuni abbia subito nell'anno una contrazione media del 3%. Una percentuale che porterebbe la riduzione reale al 7% per gli infortuni in generale e al 3,4% per quelli mortali.

L'effetto della crisi in termini di riduzione degli infortuni sul lavoro di sicuro c'è stato, ma ha riguardato solo una componente minoritaria del fenomeno. 'Le riduzioni più significative in termini numerici sono, invece, da all'effettivo miglioramento dei livelli di sicurezza in atto ormai da molti anni nel Paese e vanno interpretate, pertanto, come il risultato delle politiche messe in atto da governi, parti sociali, aziende e sindacati, e da tutti i soggetti che agiscono in materia di prevenzione, a partire dall'Inail".

LINEE GUIDA PER RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO EDIFICI ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI

Il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto un aggiornamento delle "Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni" precedentemente rilasciate in bozza in data agosto



2009. Le linee guida sono state redatte con l'obiettivo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, in particolare a quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C.

Il testo e gli schemi riportati in questo documento (aggiornamento maggio 2010) vogliono costituire un supporto al tecnico che debba affrontare il delicato problema del rafforzamento locale antisismico di elementi strutturali e non strutturali a seguito del terremoto dello scorso anno.

Il presente documento integra, quindi, quanto contenuto ai punti 3.1 e 3.3 delle “LINEE GUIDA” – Bozza Agosto 2009. Tale documento originario si limitava ad analizzare possibili soluzioni di rinforzo strutturale basate su incamiciatura in acciaio ovvero su placcatura e fasciatura con materiali compositi.

In questo ambito integrativo, si forniscono indicazioni relativamente ad un’ulteriore possibile soluzione che è basata sull’utilizzo di pressopiegati ad L e nastri metallici pretesi in acciaio ad alta resistenza (sistema CAM) per:

- riparazione o intervento locale su nodi d’angolo o intermedi di strutture in c.a. (sezione 3.1.1) e relative modalità operative (sezione 3.1.5);
- rafforzamento locale per carichi verticali di travi e solai in c.a. (sezione 3.3.1).

PER SCARICARE L’AGGIORNAMENTO **CLICCA QUI**

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Coinvolta anche l’attività edilizia?

Con l’approvazione della manovra finanziaria e’ entrata in vigore il 2 agosto 2010 la Scia (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività), che dovrebbe sostituire definitivamente la Dia. Il comma 4-bis dell’art. 49 del testo approvato dal Senato infatti sostituisce integralmente l’articolo 19 della Legge 241/1990, originariamente rubricato «*Dichiarazione di inizio attività*», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 istituisce una «*Segnalazione certificata di inizio attività*» (SCIA che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

Le condizioni da rispettare

L’applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;
- che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

La documentazione a corredo

Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 potranno essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del medesimo decreto, ed inoltre occorrerà produrre, ove necessarie, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, eventualmente corredate dai necessari elaborati tecnici, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti da leggi e regolamenti, e che potranno sostituire anche l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi.

Lo spazio operativo dell’amministrazione competente, disciplinato dal comma 3 del nuovo art. 19 della L. 241/1990, è solo quello di adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell’attività, con l’ordine di rimozione di possibili effetti dannosi. L’amministrazione ha altresì facoltà di concedere all’interessato una possibilità di porre

rimedio, fissando un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale provvedere a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

La Scia e la Dia disciplinata dal D.P.R. 380/2001

Poiché il comma 4-ter dell'art. 49 della Manovra afferma che le espressioni «Segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, le espressioni «Dichiarazione di inizio di attività» e «Dia», ovunque ricorrano, ed inoltre il medesimo comma prevede l'abrogazione della normativa statale o regionale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le discipline speciali, quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001. Un chiarimento ufficiale in proposito è stato sollecitato dalle Commissioni parlamentari nel corso dell'esame del disegno di legge.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN EDILIZIA PUBBLICATA LA NORMA UNI 11367

E' stata pubblicata la norma UNI 11367 (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) "Acustica in edilizia - Classificazione



acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera". Dopo le norme sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300) ecco quindi un altro importante tassello che UNI mette a disposizione degli operatori per affrontare le sfide del costruire a regola d'arte, nell'interesse del cittadino consumatore quando si rapporta al bene principale della propria esistenza come, in genere, è la casa: nel caso specifico la norma definisce la classificazione acustica degli edifici.

La norma, nella sua interezza, è liberamente consultabile presso i "punti UNI" distribuiti in tutto il territorio nazionale.

La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell'opera, consente di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.

E questo perché tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell'opera sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l'esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d'opera, ecc.

La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell'ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

La norma UNI prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale "di base" sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe....

Questa griglia di classificazione viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole unità immobiliari e non per l'intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all'intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall'altro è una maggiore garanzia sul risultato finale che si potrà ottenere.

La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato; sono infatti oggetto di classificazione l'isolamento di facciata, l'isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).

In merito all'utilizzo della media energetica come indice unico rappresentativo di efficienza, l'UNI ha precisato che la norma prevede che l'indice unico rappresentativo delle caratteristiche acustiche dell'unità immobiliare (classi I, II, III e IV) sia integrato da altri cinque valori numerici che rappresentano le singole prestazioni acustiche.

Per quanto riguarda le difficoltà applicative, la norma UNI è certamente corposa e densa di contenuti tecnici che necessitano un'adeguata professionalità, ma la Commissione UNI li ha affiancati con una parte di testo contenente esempi di calcolo pensati proprio per facilitarne l'applicazione.

Circa la quantificazione dei requisiti acustici passivi, i valori proposti dalla norma UNI rappresentano una reale fattibilità assicurando, al contempo, un buon grado di comfort acustico: gli interessi degli acquirenti infatti sono sempre stati una priorità dell'UNI, così come delle pubbliche amministrazioni locali (Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) e del Ministero dell'Ambiente, che hanno partecipato ai lavori di normazione.

Quest'ultimo, inoltre, in perfetta sintonia con quanto fatto dall'UNI, sta elaborando il testo del nuovo decreto sui limiti passivi che inquadrerà opportunamente ed organicamente la materia trattata.

fonte: UNI

Ricordiamo che il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.

Due provvedimenti all'esame del Consiglio dei Ministri:

- un decreto legislativo relativo alle norme sull'inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.

La definizione dei "criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico" arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

SARDEGNA: AL VIA LE DOMANDE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura ricorda che da oggi e sino al 30 settembre 2010 potranno essere presentate le domande di finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria delle dotazioni infrastrutturali esistenti nelle aree rurali, in modo da assicurare la permanenza delle aziende agricole e forestali in tali zone.

Possono partecipare al bando i comuni e loro associazioni, intendendo per queste ultime le unioni dei comuni, i consorzi di comuni, le associazioni temporanee di comuni e le comunità montane. I finanziamenti saranno concessi



sino al 100% della spesa ammessa.

Le domande di aiuto dovranno essere compilate online dai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), utilizzando la procedura informatica gestita dal Sian. Successivamente alla compilazione telematica le domande dovranno essere stampate e presentate all'Ufficio territoriale competente di Argea Sardegna **entro il 30 settembre 2010**. La dotazione finanziaria disponibile è di 20 milioni di euro.

Per approfondire: www.regione.sardegna.it



FOTOVOLTAICO: IL NUOVO CONTO ENERGIA 2011-2013

Il 12 luglio scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'ultima bozza del Conto Energia che dovrebbe regolare l'erogazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici per il triennio 2011-2013.

L'analisi della nuova bozza (non ancora in vigore) evidenzia alcune differenze rispetto alla precedente versione, risalente al 2007. Non cambia la durata effettiva dell'incentivo che viene ancora garantita per 20 anni; viene, invece, (ed è forse l'aspetto più importante) eliminata la distinzione tra impianti non integrati, parzialmente integrati ed integrati. Considerata, infatti, la difficoltà operativa degli ultimi anni nel distinguere tra le tre diverse tipologie, si è scelto di abolirla e ridurla unicamente ad una distinzione basata su due categorie:

1. realizzati sugli edifici;
2. altri impianti.

Le principali novità del nuovo Conto energia.

Innanzitutto, all'art. 3 vengono fissati gli obiettivi ed i limiti massimi di potenza elettrica cumulativa incentivabile. In particolare, l'obiettivo di potenza fotovoltaica cumulata da installare entro il 2020 viene fissato in 8.000 MW (oggi è di poco superiore a 1000 MW), mentre viene fissato un tetto di 3000 MW di potenza fotovoltaica incentivabile, a cui si possono sommare:

- 200 MW per impianti integrati;
- 150 MW per gli impianti a concentrazione (cioè che concentrano la radiazione solare su celle fotovoltaiche).

Intervallo di potenza	A)		B)		C)	
	Realizzati in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 30/04/2011		Realizzati in data successiva al 30/04/2011 ed entro il 31/08/2011		Realizzati in data successiva al 31/08/2011 ed entro il 31/12/2011	
	Realizzati sugli edifici	Altri impianti	Realizzati sugli edifici	Altri impianti	Realizzati sugli edifici	Altri impianti
kW	€/kWh					
$1 \leq P \leq 3$	0,401	0,358	0,390	0,345	0,380	0,333
$3 < P \leq 20$	0,372	0,334	0,357	0,319	0,342	0,304
$20 < P \leq 200$	0,353	0,315	0,338	0,300	0,323	0,285
$200 < P \leq 1000$	0,348	0,304	0,331	0,285	0,314	0,266
$P > 1000$	0,337	0,298	0,316	0,277	0,295	0,257

Nella pratica, nella migliore delle ipotesi, per un impianto di piccole dimensioni parzialmente integrato da 1-3 kW si ha una riduzione della tariffa di circa il 10%, passando da 0,422 a 0,380 €/kWh. Maggiore è la riduzione per gli impianti

più grandi, infatti, per esempio, per un impianto a terra da 1 MW o più, si passerà da 0,346 a 0,257 €/kWh, con una riduzione complessiva di circa il 25,7%.

Diversamente, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative (definiti come impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'allegato A del decreto), la tariffa incentivante fino al 31/12/2011 è la seguente:

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
kW	€/kWh
$1 \leq P \leq 20$	0,44
$20 < P \leq 200$	0,4
$P > 200$	0,37

Per gli anni successivi al 2011, la tariffa verrà decurtata del 2% all'anno, con arrotondamento alla terza cifra decimale. Nel caso di impianti a concentrazione (potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; conformi alle caratteristiche previste dall'allegato 1 al decreto; realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti; collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo che ogni singolo impianto fotovoltaico sia costituito da un unico punto di connessione alla rete), le tariffe incentivanti sono le seguenti:

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
kW	€/kWh
$1 \leq P \leq 200$	0,32
$P > 200$	0,28

TUTELARE GLI ALBERI MONUMENTALI

Sistema di classificazione comune per gli alberi monumentali al fine di censirli e tutelarli



Gli alberi come monumenti da tutelare: è questo l'intento del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ribadisce come bisogna stabilire gli standard per poi arrivare al censimento degli alberi monumentali e arrivare a istituire un albo con tutte le loro caratteristiche, valide per tutte le differenti specie.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di dare una definizione giuridica unitaria di "albero monumentale" su tutto il territorio nazionale, cui ricollegare forme di

tutela da applicare qualora gli alberi siano danneggiati od abbattuti.

Ma cosa s'intende per albero monumentale? La definizione prevede, particolari caratteristiche morfologiche che deve possedere l'esemplare: longevità eccezionale rispetto alla specie, dimensioni ragguardevoli al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, portamento e forma peculiare determinato dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, rarità botanica o peculiarità della specie, con particolare riguardo a specie relitte o esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale.

I dati che suscitano immediato interesse sono alcuni "primati". L'albero più grande d'Italia è considerato il "Castagno dei Cento Cavalli" in comune di Sant'Alfio (CT), seguito da un castagno un po' più "piccolo", che cresce nel comune di Mascali (CT) e il cui tronco misura 20 metri di circonferenza.

Sempre secondo le indagini del corpo forestale l'albero più alto, (e qui la cosa è controversa perché è più difficile misurare le altezze che le circonferenze) dovrebbe essere un Liriodendro che cresce nel parco Besana di Sirtori (Lecco) o forse una delle Sequoie sempreverdi che crescono nel Parco Burcina di Pollone (VC). In entrambi i casi si tratta di piante esotiche. La loro altezza si aggira sui 50 metri.

Ancora più difficile è stabilire quale sia l'albero più vecchio d'Italia. Probabilmente questo primato spetta ad un oleastro, specie notoriamente di lento accrescimento, che dovrebbe impiegare oltre due millenni per raggiungere le eccezionali dimensioni che oggi presenta l'esemplare di San Baltolu di Luras (SS), con una circonferenza del tronco di 11 metri e 80 ed un'altezza di 15 metri.

VERNICI BASSO EMISSIVE APPLICATE AI LATERIZI

I blocchi trattati con le vernici basso emissive hanno un valore di conducibilità del 23% più basso

Secondo una ricerca del Dipartimento di energetica dell'Università politecnica delle Marche seguita dal professor Principi e dall'Ing. Fioretti, i blocchi Alveolater trattati con vernici basso emissive hanno una trasmittanza termica di 0,79 W/m²K, il 23% in meno rispetto a quelli non trattati.



Inizialmente le analisi di tipo teorico effettuate in via preliminare secondo la UNI EN 1745 sul blocco base e sui blocchi modificati, hanno rivelato una riduzione

della trasmittanza termica. Successivamente sono state svolte prove su blocchi singoli secondo le modalità previste dalla UNI 7891, con la determinazione della conduttività termica del blocco attraverso il metodo sperimentale dei termoflussometri. Questo metodo consiste nella misura dei flussi termici e delle temperature sui lati del blocco con un gradiente determinato da due piastre piane in metallo e parallele, una calda e una fredda, poste rispettivamente sul lato interno e sulla parte esterna dell'elemento prova. Trascorso il tempo necessario all'eliminazione dell'effetto dinamico dovuto all'inerzia termica del blocco, è stato possibile determinare la conduttività termica in regime stazionario. Il blocco è stato inserito in un contenitore assieme alle piastre applicate alle superfici laterali opposte nella direzione del flusso termico. Sugli altri due lati e sulle facce forate sono stati appoggiati blocchi della stessa tipologia e natura in modo da minimizzare le perdite di calore laterali e assicurare quindi un flusso monodimensionale. Infine tutto l'apparato è stato chiuso in un guscio di materiale isolante a bassa conduttività termica.

Inizialmente si è proceduto ad una valutazione teorica della trasmittanza del blocco base assumendo per l'argilla una conduttività pari a 0,47 W/mK. Successivamente è stata eseguita la prova per la valutazione della conduttanza termica dei blocchi secondo le modalità previste dalla UNI 7891 e la determinazione della conduttività termica con il metodo dei termoflussometri. I blocchi non trattati hanno fornito conduttanze variabili da 1,01 a 1,05 W/m2K.

Per ridurre la componente di energia scambiata per irraggiamento all'interno delle cavità, le pareti dei fori di due blocchi sono state trattate con una vernice basso emissiva nello spettro di frequenze dell'infrarosso. La trasmittanza dei blocchi trattati è risultata di 0,79 W/m2K con una riduzione del 23% grazie ad una riduzione di emissività da 0,9 a 0,5. Sebbene i valori sperimentali siano risultati ampiamente superiori a quelli teorici, è tuttavia evidente un netto miglioramento delle prestazioni dei blocchi trattati. Grazie a questi risultati è quindi possibile prevedere interessanti sviluppi sia nell'analisi di diverse vernici che nello studio di forme di blocchi e di forature che ottimizzino il contributo apportato da questa nuova tecnologia

REGOLAMENTI EDILIZI E RISPARMIO ENERGETICO - RICERCHE CRESME, OSSERVATORIO NAZIONALE



Il grande dibattito in corso sull'energia sta muovendo un cambiamento nel settore edilizio? E in che direzione sta andando questa innovazione, come contribuisce a cambiare il modo di progettare e costruire?

L'osservatorio ON-RE, promosso da Cresme e Legambiente, in collaborazione con Saie Energia, è nato proprio con l'obiettivo di rispondere a queste domande, proponendo come punto di osservazione per guardare ai processi in corso i Regolamenti edilizi comunali. L'indagine realizzata presso l'intero universo comunale ha consentito di individuare 557 Comuni nei quali si sono introdotte innovazioni che riguardano l'energia e la sostenibilità in edilizia, ovvero isolamento termico, tecnologie per migliorare l'efficienza energetica degli impianti, ricorso alle fonti rinnovabili, recupero delle acque piovane e del risparmio idrico, uso di materiali da costruzione riciclabili. A rientrare nell'ambito di questa regolamentazione innovativa sono oltre 17 milioni di abitanti, un po' meno di un terzo della popolazione del Paese. I quasi 560 documenti analizzati, influenzano le strategie del risparmio energetico (passivo o attivo), nella costruzione nel 2009 e nel solo comparto residenziale, di 16mila edifici residenziali per un complesso di circa 82mila abitazioni. Si stima che dal 2000 ad oggi circa 270.000 nuove abitazioni siano state realizzate con criteri previsti da questi Regolamenti Edilizi.

La progressione cronologica della normativa comunale riflette, sia la produzione normativa comunitaria e nazionale, sia la cultura di strati, sempre più ampi, della cittadinanza.

Da una recente indagine del CRESME su 2.000 famiglie, è emerso che il 79% degli intervistati ritiene che l'Amministrazione comunale sia la principale responsabile della regolamentazione in tema di risparmio energetico ed emissioni inquinanti, contro il 54% che il riferimento normativo sia l'Amministrazione centrale.

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI REGOLAMENTI

La diffusione geografica dei 557 Comuni riguarda tutte le aree del Paese, anche se con una maggiore concentrazione nelle Regioni del Centro-Nord, in particolare in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

Anche in Veneto, Piemonte, Lazio, Marche e Puglia si registrano esperienze significative soprattutto in tema di sostenibilità.

Nelle Regioni insulari, Sardegna e Sicilia, iniziano ad avviarsi processi importanti orientati all'efficienza energetica, anche se limitati ancora a pochi Comuni.

I PRINCIPALI AMBITI DI REGOLAMENTAZIONE COMUNALE

L'Osservatorio analizza anche le Leggi regionali da cui emerge una mappa a macchia di leopardo tra chi ha legiferato e presta grande attenzione al tema dell'efficienza energetica e chi invece risulta in ritardo.

Per quanto riguarda i Regolamenti comunali le norme volte all'obbligo dell'isolamento igrotermico dell'involucro edilizio, alla promozione della copertura verde e dello spessore delle pareti perimetrali sono presenti nel 77% dei provvedimenti esaminati, che riguardano un territorio con una popolazione di oltre 15 milioni di abitanti.

Al secondo posto, in termini di diffusione, vi è l'obbligo di prevedere una quota di produzione di energia attraverso l'impiego di pannelli fotovoltaici e/o ad una percentuale definita di acqua calda mediante l'installazione del solare termico.

Meno frequenti i provvedimenti che promuovono il ricorso all'eolico e alle biomasse.

Complessivamente, l'area delle fonti rinnovabili è contemplata nel 72% dei Regolamenti analizzati relativi ad una popolazione complessiva di 13,6 milioni di residenti.

La terza area d'efficienza maggiormente menzionata è quella ascrivibile al risparmio idrico e al recupero delle acque piovane: si tratta del 65% dei comuni corrispondente ad una popolazione pari a 12,2 milioni di abitanti (il 21% del totale). Seguono i provvedimenti che riguardano l'obbligo di orientamento lungo l'asse est-ovest e la schermatura dei sistemi vetrati che interessano 7,8 milioni di abitanti.

La promozione di materiali riciclabili, certificati e/o prodotti localmente interessa il 48% dei Regolamenti relativi ad una popolazione di 5,6 milioni di abitanti. L'obbligo o la promozione di allaccio a reti di teleriscaldamento e/o impianti di cogenerazione e/o l'uso di pompe di calore è contemplato dal 37% dei regolamenti per 6,1 milioni di abitanti.

QUARTIERI SOSTENIBILI

Esempi di edifici e quartieri sostenibili che abbiano al centro il tema del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili erano fino a pochi anni fa prerogativa dei Paesi del Nord Europa. Ora anche in Italia esistono esperienze interessanti.

Bolzano-Quartiere CasaNova

Uno degli esempi più concreti di quello che viene definito un "quartiere sostenibile" è quello in fase di realizzazione a Bolzano denominato "CasaNova". Il quartiere, situato nella periferia Ovest del capoluogo Alto Atesino ed il cui completamento è previsto per il 2012, consiste in 8 edifici per un totale di 950 appartamenti. Gli edifici saranno tutti di Classe A di certificazione energetica CasaClima (30 kWh/mq/anno) e permetteranno un risparmio del fabbisogno energetico annuo del 42% rispetto agli edifici di tipo tradizionale.

Per la produzione e distribuzione di energia termica è stato realizzato un impianto di teleriscaldamento per l'intero quartiere con un risparmio del fabbisogno energetico annuo del 31% rispetto ad una soluzione con impianti a caldaie autonome per singola unità abitativa, mentre per la produzione di acqua calda sanitaria è stato realizzato un impianto centralizzato a collettori solari, per la maggior parte installati lungo la linea ferroviaria tangente al quartiere CasaNova, con un risparmio del fabbisogno energetico annuo del 36% rispetto a quello prodotto con fonti energetiche tradizionali.

Anche il recupero delle acque meteoriche e l'orientamento dell'edificio fanno parte delle prerogative degli edifici in costruzione sopra i quali verranno realizzati i tetti verdi per un migliore isolamento termico. Infine viene considerato determinante anche il tema della mobilità sostenibile; il quartiere CasaNova infatti avrà una pista ciclo-pedonale interna collegata alla rete della città di Bolzano e sarà realizzata anche una nuova stazione ferroviaria del treno metropolitano.

Torino-Quartiere Via Arquata

A Torino è stato recuperato un complesso di case popolari degli anni '40 nella zona di Via Arquata seguendo i principi dell'edilizia sostenibile. La configurazione planimetrica originaria del quartiere poco distante dal centro di Torino era a corte e con edifici di buona qualità costruttiva ed architettonica, ma nel corso degli anni il degrado e la mancanza di manutenzione avevano compromesso la vivibilità del quartiere.

L'intervento avviato nel 2005 e che terminerà nel 2010 ha coinvolto oltre 2.500 abitanti, 30 edifici, 622 appartamenti ed una superficie totale di 110.000 m². Gli interventi principali sono incentrati sul risparmio energetico sia per la produzione di calore sia per la parte elettrica.

E' stata già completata la rete di teleriscaldamento per tutto il complesso (considerando che a Torino ben il 59% dell'edilizia pubblica è servito), ed è in fase di realizzazione un impianto fotovoltaico da 100 kW sui tetti di 16 edifici; contemporaneamente vengono sostituite circa 500 luci con quelle a risparmio energetico (per circa 30 edifici coinvolti), mentre per un più efficiente isolamento termico sono stati sostituiti vetri e serramenti. La stima parla di una riduzione dei consumi tra il 30% ed il 40%: ogni anno saranno risparmiate circa 2000 tonnellate di CO₂ pari al 52% in meno rispetto alle emissioni degli edifici prima degli interventi di riqualificazione.

Senigallia-Quartiere Villa Aosta

Un esempio di recupero edilizio è quello di Senigallia (AN), nell'estate del 2009 sono iniziati i lavori per la riqualificazione del quartiere Villa Aosta che vedrà la consegna dei nuovi alloggi nel 2011. Si tratta di un'area di circa 9.000 m² situata nel centro del Comune e risalente agli anni '30.

Sono coinvolti 7 immobili per oltre 80 appartamenti ed il progetto prevede una serie di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, come l'isolamento termico delle pareti, dei tetti e degli infissi. Verrà recuperato anche il colore originale degli immobili. Inoltre, è prevista la bonifica ambientale dei limitrofi argini del Fosso della Giustizia, che verrà attrezzato come passeggiata verde.

La caratteristica più interessante dell'opera riguarda la ventilazione naturale garantita da una serie di aperture rivolte verso il mare che porteranno negli edifici aria fresca d'estate ma potranno anche in parte riscaldare gli ambienti d'inverno.

Bergamo-Villaggio del Futuro

Uno dei quartieri sostenibili più interessanti è quello nato nella periferia di Bergamo e chiamato "Villaggio del Futuro". Il complesso è costituito da edifici con certificato CasaClima di Classe A ed è stato realizzato seguendo tutti i principi della bioedilizia.

In particolare è stato curato l'isolamento delle pareti esterne, ottenuto con materiale composto di fibre di legno e fibre minerali che potrà essere riciclato al termine del ciclo di vita come le restanti parti degli edifici.

Sono inoltre ridotte le esposizioni a Nord mentre quelle a Sud sono dotate di schermature che permettono l'ombreggiatura totale delle vetrate.



DETRAZIONE INTERESSI MUTUO PRIMA CASA

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 76/E del 02 agosto 2010

Gli interessi passivi, relativi al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, a suo tempo non detratti poiché coperti da contributo regionale e quindi non a carico, possono essere portati in detrazione nel periodo d'imposta in cui il sussidio è stato restituito, su richiesta dell'ente per verificata carenza dei requisiti del beneficiario. È la precisazione contenuta nella risoluzione n. 76/E del 2 agosto. Un chiarimento sulla norma che disciplina l'agevolazione fiscale in questione (articolo 15, lettera b) del Tuir), invocato da un Centro di assistenza fiscale.

Il punto centrale della risposta sta nella natura del contributo regionale. Si tratta infatti di un finanziamento in conto interessi, destinato ad abbattere tale spesa a carico di un contribuente che ha acceso un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. In sostanza la Regione "versava" direttamente alla banca la quota parte degli interessi del mutuo ipotecario. "Versava", appunto, perché successivamente ha chiesto al beneficiario la restituzione delle somme indebitamente percepite per la mancanza dei requisiti soggettivi.

Pertanto, gli importi che il contribuente deve riconsegnare alla Regione vanno considerati alla stregua degli interessi del mutuo, in precedenza non portati in detrazione perché corrisposti dalla Regione all'istituto di credito e, quindi, non a carico del cittadino.

Per questa ragione, può ora detrarli nel periodo d'imposta in cui si sdebita con l'Ente. La restituzione delle somme individua, infatti, il momento esatto in cui l'interessato sostiene l'onere.

Una volta calcolato l'ammontare degli interessi "sospesi" per effetto del contributo regionale, ai fini della detrazione il contribuente deve tenere poi conto del limite massimo di spesa, individuato dalla normativa vigente nell'anno in cui avrebbe potuto detrarre l'onere in assenza dell'"aiuto" della Regione.

Le somme in questione trovano spazio nel modello di dichiarazione Unico o 730 del 2010, non nell'apposita sezione dedicata agli oneri detraibili, bensì tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%", indicando il codice "36".

DETRAZIONE 55%: AL VIA LE RETTIFICHE ONLINE DEI DATI 2009

Dal 13 luglio scorso è possibile rettificare i dati sul 55% inviati per il 2009, accedendo al sito di invio e modificando la propria scheda. Le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili. Lo fa sapere l'Enea con un comunicato pubblicato sul sito dedicato alla detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'Enea ricorda che, in base alla Circolare 21/E del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazioni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine lavori. Con la nuova scheda informativa dovrà essere re-inviato anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, ha dettato le istruzioni su come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria inviata all'ENEA.

Si deve:

1. presentare ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
2. provvedere all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea

L'Enea ricorda, infine, che non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.

BONIFICI PER 36 E 55 PER CENTO: ISTRUZIONI PER L'USO DELLA RITENUTA

Agenzia Delle Entrate: Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010

Chiarimenti per banche e Poste italiane Spa sulle regole per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. A fornirli è la circolare n. 40/E del 28 luglio nella quale i tecnici dell'Agenzia delle Entrate spiegano che il calcolo va effettuato sul totale del bonifico da cui deve essere scorporata l'Iva.

La "storia" della ritenuta

Il DL 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio di quest'anno, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici.

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell'accreditamento dei pagamenti, effettuano la ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa, dell'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e provvedono al relativo versamento tramite F24, indicando il codice tributo "1039". Contestualmente rilasciano al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate; nel modello 770 riportano i dati riguardanti i pagamenti effettuati.

Come si calcola la ritenuta

Per effettuare la giusta ritenuta va individuata quale è la base imponibile su cui operare.

In primo luogo va evidenziato che i pagamenti eseguiti mediante bonifico da parte di chi ha disposto i lavori sono, ovviamente, comprensivi dell'Iva e che l'aliquota applicata varia a seconda del tipo di spesa che si va a pagare. Ad esempio l'aliquota è del 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su "beni significativi" forniti dall'impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera, mentre l'aliquota Iva passa al 20% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.

È, però, evidente che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell'imposta.

Dal momento che chi effettua la ritenuta del 10% non può sapere né quale è l'ammontare dell'Iva compresa nell'importo del bonifico, né quale è l'aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori la circolare 40/E stabilisce che dall'importo del bonifico va scorporata l'Iva del 20% e su questa base va operata la prevista ritenuta del 10%.

No alla "doppia" ritenuta

Tra i diversi ordinanti dei bonifici sono ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate. È questo il caso, ad esempio, dei condomini che, in qualità di sostituti d'imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi.

Per evitare che l'impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, la circolare odierna chiarisce che va effettuata la sola ritenuta del 10% sul bonifico prevista dal DL 78/2010.

Niente sanzioni per la prima applicazione

Poiché la ritenuta va applicata sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, il documento di prassi odierno precisa che in sede di prima applicazione della norma introdotta dal DL 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, così come previsto dallo Statuto del contribuente.

REGISTRAZIONE LOCAZIONI IMMOBILI: ON LINE LE SPECIFICHE TECNICHE

Agenzia delle Entrate Provvedimento direttoriale del 23 luglio 2010



Dal 10 agosto sarà possibile registrare on line contratti di locazione relativi a più immobili, con diversi dati catastali, contemporaneamente. Con il provvedimento direttoriale del 23 luglio sono state, infatti, approvate le nuove specifiche tecniche che consentono una gestione globale degli adempimenti di legge, relativi a tali operazioni, da rispettare per essere in regola con il Fisco.

Le procedure tecnico-informatiche appena approvate riguardano, nello specifico, la registrazione telematica dei contratti d'affitto degli immobili, da effettuare con il modello "69", e il pagamento delle relative imposte. Inoltre, permettono di comunicare i riferimenti catastali degli immobili nei casi di cessione, risoluzione o proroga degli stessi contratti. Per questo tipo di comunicazione va utilizzato il modello "CDC".

Sia il "69" sia il "CDC" erano stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 giugno scorso. Per il primo modello si era semplicemente trattato di un *restyling*, per il secondo di un vero e proprio debutto. Nello stesso documento, poi, si annunciava l'imminente revisione delle specifiche tecniche, che avrebbe consentito il graduale abbandono della presentazione cartacea di richieste di registrazione e di comunicazioni di dati.

L'intera operazione si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore del DL 78/2010 che, all'articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l'obbligo, dal prossimo 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili "nazionali", contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi non si attiene alla nuova disposizione "è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento" dell'imposta di registro dovuta.

Entrambi i modelli, disponibili sul sito dell'Agenzia nella sezione modulistica, dal momento dell'approvazione sono stati strutturati per la trasmissione telematica ma, mentre per il "69" la modalità era già in linea, per il neonato "CDC" era stato previsto un periodo transitorio, necessario alla messa a punto della procedura informatica. Pertanto, il contribuente che cede, proroga o recede da un contratto dovrà continuare a presentare il modello in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il negozio stesso, entro 20 giorni dal versamento attestante l'operazione. Questo fino a quando un nuovo provvedimento darà il via all'attivazione della procedura di trasmissione telematica.

PER SCARICARE LE SPECIFICHE TECNICHE [CLICCA QUI](#)

APPALTI E CARICHI PENDENTI FISCALI, DALL'AGENZIA NUOVE ISTRUZIONI

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 41 del 3 agosto 2010



L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema delle modalità di certificazione dei requisiti fiscali richiesti dal Codice dei contratti pubblici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti (Dlgs 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

Il Codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006, contiene la disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere pubbliche. La finalità è quella di garantire che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Con specifico riferimento al profilo fiscale, l'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone l'esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti "che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".

L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Dpr 445/2000, fermo restando l'esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Le stazioni appaltanti possono, dunque, richiedere all'Agenzia delle Entrate - relativamente ai tributi di competenza della stessa - *"...conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi"*, (articolo 71, Dpr 445/2000).

Tale previsione ha portato la necessità di predeterminare le forme di comunicazione tra la stazione appaltante e l'amministrazione fiscale e, in particolare, l'oggetto e l'ambito applicativo di tale comunicazione, con specifico riferimento alla tipologia di informazioni che l'amministrazione è tenuta a rilasciare ai fini della partecipazione del soggetto interessato alla procedura di affidamento.

L'Agenzia si è già espressa con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con cui ha chiarito che gli Uffici territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato, deve utilizzare il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, del 25 giugno 2001, destinato alla "certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria".

L'utilizzo del modello, però, ha portato alla luce alcuni problemi applicativi, legati alla circostanza che il modello stesso non è stato creato *ad hoc* per tale tipologia di certificazione, rispondendo alla più generale esigenza di individuare i carichi fiscali pendenti relativi a ciascun contribuente per esigenze di carattere diverso.

L'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, peraltro, fornisce una specifica definizione di irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento, che può dirsi integrata qualora per il contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate.

La definitività dell'accertamento consegue, come più volte chiarito dall'Amministrazione stessa, all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione. L'irregolarità fiscale deve ritenersi venuta meno e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

Sebbene, quindi, in aderenza all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi, già nella circolare n. 34/E citata, era stato espresso l'avviso che, invece, dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all'amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale. In altri termini, nel modello di certificazione, l'amministrazione fornisce elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

Ciò ha determinato diverse perplessità da parte degli operatori residenti in Italia soggetti a tale obbligo, che hanno evidenziato possibili disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero, quindi, risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero meno approfondite rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.

Con il documento di prassi in commento, dunque, l'Amministrazione - nell'ottica di uniformare l'attività degli Uffici dell'Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione e conformarli al Codice dei contratti pubblici - a parziale superamento di quanto indicato nella citata circolare n. 34/2007, ha chiarito che, ai soli fini delle richieste avanzate ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006, nel modello di certificazione in argomento devono essere indicate esclusivamente le violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che siano definitivamente accertate, ferma la validità del modello attualmente in uso.

ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI AL 20 AGOSTO

.....

Resta fissata al 5 agosto 2010 la data del pagamento, con maggiorazione, delle imposte per i soggetti che applicano gli studi e che non hanno versato entro il 6 luglio 2010. Per il resto, come precisa il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio, **slittano al 20 AGOSTO 2010** tutte le scadenze che cadono nei primi 20 giorni di agosto. Si segnala, in particolare, la proroga:

- della presentazione del 770 ordinario e semplificato;
- del versamento delle imposte sui redditi, dell'Iva, delle ritenute;
- dei contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Enpals, Inail) dovuti dai datori di lavoro.

ATTIVO IL TERZO CANALE D'EMERGENZA PER SOPPERIRE AI PROBLEMI TECNICI DI ENTRATEL

.....

Dopo aver sospeso la propria "linea verde" per problemi tecnici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un **numero d'emergenza (800 299940)**. Il terzo canale attivato da Sogei sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 14. Allo stesso tempo, è stato predisposto anche il potenziamento dell'attività dei Centri di assistenza multicanale (Cam), al numero **848800444**, ed è stato creato un indirizzo mail dedicato (dc.sac.assistenzaentratel@agenziaentrate.it), dove sarà possibile inviare i propri quesiti.

CARTELLE DI PAGAMENTO. NUOVI FOGLI "AVVERTENZE" PER CIASCUNA SOMMA ISCRITTA A RUOLO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

.....

Agenzia delle Entrate Provvedimento direttoriale del 29 luglio 2010

Con il provvedimento in esame, sono state aggiornate le "Avvertenze" relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ad integrazione del modello già approvato con provvedimento del 20 marzo 2010.

Il nuovo aggiornamento dei fogli "Avvertenze" – ora divenute parte integrante delle nuove cartelle di pagamento – consente di avere informazioni dettagliate per ciascuna tipologia di somma iscritta a ruolo dall'agenzia delle Entrate. Le modifiche, sia di carattere contenutistico che lessicale, hanno lo scopo di spiegare bene a ciascun contribuente le azioni che si possono porre in essere al momento della notifica di una cartella di pagamento. Ciascun foglio "Avvertenze" contiene, infatti, le indicazioni necessarie per la richiesta di riesame in autotutela del ruolo; per la presentazione del ricorso contro la cartella all'autorità giudiziaria o amministrativa indicando, tra l'altro, le modalità di stesura; per la sospensione del provvedimento impugnato. In particolare, la sezione dedicata a "Quando e come presentare ricorso" contiene informazioni riguardo le autorità da adire (Commissione tributaria, autorità giudiziaria, organo estero competente) e le modalità di presentazione del ricorso avverso il ruolo e/o cartella.

Le nuove "Avvertenze" sono divise in "sezioni" ognuna delle quali è dedicata alle principali somme iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia per il recupero di crediti diversi.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2010

.....

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di Giugno 2010.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di aprile 2010 sul valore di **137,1**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di marzo, una variazione di **0,0%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di aprile dell'anno precedente una variazione di **+1,3%**.

**RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA PER FALSE DICHIARAZIONI**

Corte di Cassazione, Sentenza n.27699 del 16 luglio 2010

RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 27258 del 14 luglio 2010

Il direttore dei lavori non è responsabile delle difformità della costruzione rispetto al progetto solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione del permesso fornendo all'autorità amministrativa contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e rinunciando all'incarico. Trattandosi di contravvenzione per la configurabilità del reato è sufficiente la negligenza.

SANATORIA E DOVERI DEL GIUDICE PENALE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 25387 del 5 luglio 2010

Con riferimento al permesso in sanatoria, il giudice non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie tutela del territorio). E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo. Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art.101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali

SANATORIA E SILENZIO RIFIUTO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 24245 del 24 giugno 2010

La richiesta di accertamento di conformità in sanatoria, se non interviene pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione, deve intendersi "rifiutata". Irrilevante deve inoltre ritenersi la presentazione di ricorso giurisdizionale.

REALIZZAZIONE DI PISCINA E TITOLO ABILITATIVO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 25631 del 6 luglio 2010

La realizzazione di una piscina necessita di permesso di costruire e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel caso della realizzazione di una piscina, senza discriminare sulla entità del manufatto realizzato.

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PER BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO ARTISTICO: NON È CONCEDIBILE SENZA IL PARERE DELL'AUTORITÀ PREPOSTA

Consiglio di Stato, Sentenza n.2373 del 27 aprile 2010

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, torna ad occuparsi del tema della concessione edilizia in sanatoria e dei beni immobili sottoposti a vincolo storico – artistico. Secondo i massimi giudici amministrativi è illegittimo il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente senza il necessario parere positivo del Ministero per i Beni Culturali e ambientali preposto a fornirlo “ Ex art. 32 l. 47/1985.

Prima di entrare nello specifico del caso affrontato dal Consiglio di Stato vale la pena svolgere alcune considerazioni di carattere generale. La succitata legge 47 detta “ *norme in materia di controllo dell'attività urbanistico – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*”. Nel linguaggio comune è ben più nota come legge sul condono edilizio. Il condono altro non è che una sorta di sanatoria ex post delle infrazioni di carattere urbanistico. In sostanza in presenza di una legge che disciplini un così detto condono, chi ha costruito abusivamente può, pagando una cifra variabile a seconda del genere d'infrazione, vedersi sanati gli abusi e gli eventuali reati commessi. La legge n. 47 consentiva l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria anche nel caso di immobili sottoposti a particolari vincoli. In queste ipotesi però, era necessario conseguire un parere favorevole da parte dell'amministrazione competente. E' chiaro, in tal senso, il primo comma dell'art. 32 l. n. 47/85 a mente del quale “ *fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte*”. Le esclusioni indicate dall'art. 33 riguardano sostanzialmente zone sottoposte a vincolo di inedificabilità per ragioni, tra le altre, di interesse paesaggistico – ambientale.

Nel caso cui la sentenza n. 2373/10 ha dato giustizia in comune competente aveva rilasciato concessione edilizia in sanatoria su immobile sottoposto a vincolo storico artistico nonostante il Ministero per i Beni Culturali e ambientali non avesse rilasciato alcun parere favorevole. L'ente locale aveva fondato la sua decisione sul fatto che il Ministero competente avesse formulato una nota di segno positivo rispetto al provvedimento sanatorio. Tale nota, però, a dire dell'ente ministeriale non aveva il valore di parere “ Ex art. 32 l. n. 47/1985. Il ministero, dunque, si attivava proponendo ricorso al Consiglio di Stato, avverso la decisione del T.A.R. che, invece, gli aveva sostanzialmente dato torto.

Il Consiglio di Stato, riconoscendo fondate le doglianze del ministero, ha affermato che deve “ *escludersi che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria possa impedire la tutela dei valori storico artistici di cui il bene stesso è espressione intrinseca, stante l'autonomia del potere esercitato rispetto a quello inerente al controllo dello sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio, nonché la preminenza dell'interesse salvaguardato - oggetto di specifica considerazione per effetto dell'art. 9, secondo comma della Costituzione - su ogni altro che possa coinvolgere l'utilizzo del bene*” (C.d.S. 27 aprile 2010 n. 2373).

URBANISTICA. VARIANTI LEGGERE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 24236 del 24 giugno 2010

Non può ritenersi configurabile la fattispecie penale di cui all'art. 44, lett. a), del TU. n. 380/2001, a fronte di una “variante leggera in corso d'opera” ritualmente autorizzata allorché i lavori non siano ancora ultimati.

RAPPORTI TRA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 24243 del 24 giugno 2010

L'art. 22 del TU. n. 380/2001, nel consentire alle Regioni di estendere o ridurre l'ambito della DIA, precisa che restano ferme le sanzioni penali di cui al successivo art. 44 ed allo stesso modo l'art. 10, nel consentire alle Regioni di ampliare o restringere l'ambito del permesso di costruire, precisa che la violazione di tali norme non comporta l'applicazione delle pene di cui all'art. 44. Qualora le Regioni si avvalgano, dunque, delle possibilità anzidette, entrambe le citate disposizioni prevedono espressamente che nulla cambi circa l'ambito di operatività delle fattispecie penali contenute nell'art. 44 del T.U., si da potersi affermare che - in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento. La materia dei titoli abilitativi edilizi, in sostanza, si articola secondo un sistema definibile "a duplice binario": a) quello della legislazione regionale, rilevante per l'individuazione dell'iter amministrativo che deve essere seguito al fine di potere attuare i diversi interventi urbanistici ed edilizi che comportano trasformazioni territoriali; b) quello, non necessariamente coincidente con il primo, che rileva ai fini della configurazione delle fattispecie incriminatrici poste dalla disciplina penale.

Nel caso di apparente incompatibilità tra una disposizione di legge statale che richiede un certo titolo abilitativo per un intervento edilizio e una norma di legge regionale che sembri adottare una diversa soluzione, al giudice penale è vietata la disapplicazione della disciplina regionale che appaia in contrasto con una legge dello Stato. Lo stesso giudice, però, per evitare possibili questioni di legittimità costituzionale, deve anzitutto risolvere in chiave interpretativa l'apparente contrasto tra norme.

OSSERVAZIONI DEI PRIVATI SUI PROGETTI EDILIZI

TAR Lombardia (BS) Sez. I, Sentenza n. 2339 del 17 giugno 2010

Le osservazioni dei privati sui progetti edilizi sono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano

INOPPONIBILE IL VINCOLO SOPRAVVENUTO SE I LAVORI SONO GIÀ INIZIATI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3851 del 17 giugno 2010

Non occorre richiedere l'autorizzazione paesaggistica qualora venga posto un vincolo, per di più relativo e non assoluto, successivamente all'inizio dei lavori per i quali era stato a suo tempo rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3851 del 17/6/2010, partendo dal presupposto che essendo l'autorizzazione paesaggistica atto autonomo e "presupposto" del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, l'avvenuto rilascio del titolo (ovviamente se legittimo) implica o che è stato già rilasciato il titolo paesaggistico, o che questo non è necessario.

Chi ha ottenuto un titolo edilizio non può peraltro vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo stesso per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.

Tale principio dell'affidamento trova conferma anche nel disposto dell'art. 15, comma 4, TU Edilizia n. 380/2001, secondo il quale il permesso di costruire decade *ex lege* in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche (cui estensivamente devono assimilarsi quelle paesaggistiche), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

All'ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l'inizio non vi sia stato o sia stato interrotto a causa di un ordine o provvedimento di un'autorità (nel caso di specie ordinanza cautelare emessa dal Tar) non imputabile all'interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente iniziare o proseguire.

Di contro, osserva il Consiglio, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:

a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio;

b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato.

PARCHEGGI INTERRATI

Consiglio di Stato Sentenza n. 4801 del 21 luglio 2010

Occorre un permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione, trovando applicazione l'art. 3, c. 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale costituiscono interventi di nuova costruzione, tra gli altri, (e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinentziali, quanto previsto alla lettera e.6), (e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune (e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, in combinato disposto con il successivo art. 10, il quale assoggetta a permesso di costruire tutti gli interventi di nuova costruzione; inoltre, l'art. 6 L.R. Campania 19/2001 esenta dall'obbligo di ottenere tale permesso, ammettendo la semplice DIA., la sola realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, mentre richiede permesso di costruire, sebbene non oneroso, per la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, come nel caso in esame.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010

La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio di diritto in materia di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti.

Nel caso di specie, il rappresentante legale di una Srl aveva omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, relativi all'anno 2004. Ai sensi dell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, il rappresentante è incorso nella violazione che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Riconosciuta la colpevolezza dell'imputato, sia in primo che in secondo grado, lo stesso ricorre in Cassazione con la motivazione che la condotta omissiva da lui tenuta si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della norma sulla base della quale era stato incriminato. Pertanto, le sanzioni penali e tributarie imputategli si devono considerare inapplicabili, perché entrate in vigore in un momento successivo al fatto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando che in caso di omesso versamento delle ritenute d'acconto, l'evento dannoso penalmente perseguibile si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Quindi non rileva, ai fini penali, l'omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato versamento all'atto della dichiarazione annuale. Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa tributaria fa scattare solo le sanzioni fiscali.

COMPRATORE E VENDITORE, RESPONSABILITÀ SOLIDALE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16743 del 16 luglio 2010

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito che il Fisco può avanzare la pretesa della maggiore imposta di registro indifferentemente a tutte e due le parti, venditore e acquirente. Pertanto, è legittimo l'accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile. La sentenza muove dal principio di diritto che stabilisce che il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro "come espressamente prevede l'art. 55 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 634, fermo restando, ovviamente, l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 Codice Civile ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento". Infine, i Supremi giudici chiariscono che solo nel caso in cui la pretesa tributaria riguardi l'imposta liquidata in conseguenza di istanza di condono presentata dall'acquirente, il Fisco non può richiederne il pagamento anche al venditore: l'imposta grava fisicamente su chi propone il condono perché imputabile soltanto a una delle parti contraenti.

L'EMISSIONE DI FATTURE INESISTENTI È PUNITA A PRESCINDERE DALL'EFFETTIVA EVASIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26138 del 08 luglio 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato l'amministratore di una S.r.l. per avere emesso fatture per operazioni inesistenti in favore di altra Società sempre da lui amministrata. L'imputato aveva adito i giudici di legittimità sostenendo che non poteva essere ritenuto responsabile penalmente per il reato addebitatogli in quanto non si era concretizzata alcuna attività fraudolenta e l'operazione relativa alla fatturazione era stata successivamente effettuata.

Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui l'evasione dell'imposta non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti "ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente". In definitiva – si legge nel testo della sentenza – per integrare il reato "è sufficiente che l'emittente di fatture si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente l'evasione".

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SU CONTI DELLA MOGLIE CASALINGA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17390 del 23 luglio 2010

Legittimo l'accertamento induttivo dei redditi del commerciante basato sul conto bancario della moglie casalinga. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha rafforzato un filone giurisprudenziale secondo cui tutti i conti dei parenti, coinvolti o meno nelle attività lavorative, possono essere usati come prova dei redditi dell'imprenditore.

Insomma Piazza Cavour ha completamente ribaltato la decisione della commissione tributaria regionale del Lazio (sezione distaccata di Latina), che a sua volta aveva confermato quella della commissione provinciale, dando ancora una volta ragione al fisco sugli accertamenti induttivi basati sui conti bancari.

Inutile la difesa del contribuente che aveva dimostrato l'assoluta estraneità della moglie alle attività lavorative da lui svolte. Di più. Dal verbale della Fiamme Gialle era emerso che la signora faceva la casalinga. Gli Ermellini, bocciando la decisione dei giudici di merito hanno chiarito che "in presenza di un conto bancario non intestato al contribuente ma

ad uso familiare, i verbalizzanti prima e l'ufficio di seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nell'attività commerciale della impresa del contribuente indagato".

IL LIBERO PROFESSIONISTA NON HA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ AL POSTO DELLA MADRE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 285 del 28 luglio 2010

Il padre, libero professionista non ha diritto di percepire, al posto della madre biologica, l'indennità di maternità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. La decisione poggia sulla considerazione che la tutela da accordare a madre e padre è senz'altro diversa. Ciò perché, ha chiarito il Collegio, nel primo caso oltre al benessere del minore va tenuto in considerazione anche quello della mamma. Infatti, si legge in sentenza, dalle norme "risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica". Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accompagna, appunto, "quella della salute della madre", alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità.

IL SOCIO HA SEMPRE DIRITTO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE BANCARIA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17283 del 23 luglio 2010

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17283 del 23.07.2010, ha accolto il ricorso di un socio che negli anni non era riuscito ad ottenere il rendiconto della gestione bancaria. La ragione di questa decisione sta in una norma chiave del codice civile sulle società, l'articolo 2261 che riconosce ai soci di società di persone il diritto di ottenere il rendiconto dagli amministratori. Ma non solo. La prima sezione civile ha inoltre precisato che *«il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale -in caso di accettazione del conto- è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre -in caso contrario- è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)»*.

CASSAZIONE: VALIDO L'ASSEGNO IN CUI MANCA L'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16556 del 14 luglio 2010

Nel caso in cui in un assegno bancario non sia indicato il nome del prestatore (ossia del beneficiario) non si verifica un'ipotesi di invalidità del titolo. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza 16556/2010) specificando che il possessore del titolo ha comunque diritto al pagamento. Secondo la Corte infatti chi ha emesso l'assegno non può

pretendere da chi lo possiede che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento. Come si legge nella parte motiva della sentenza, sulla base di quanto disposto dagli articoli 22 e seguenti della legge sugli assegni "il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l'ultima è in bianco". Nel caso esaminato dalla Corte chi aveva emesso l'assegno aveva contestato che la persona che aveva richiesto il pagamento non avrebbe potuto farlo giacché gli assegni (che erano stati posti a base di un decreto ingiuntivo) non erano stati da lui girati e per questo non lo legittimavano a richiedere il pagamento. In sostanza - conclude la Corte - se l'assegno bancario viene emesso senza indicazione del prestatore, vale in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 dell'R.D. n. 1736 del 1933 sull'assegno bancario, come assegno bancario al portatore.

INAMMISSIBILE RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO PROVVEDIMENTO CHE ORDINA LIBERAZIONE IMMOBILE PIGNORATO

Corte di Cassazione, Sentenza 15623 del 30 giugno 2010

Non è ricorribile in cassazione il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ordina di liberare un immobile pignorato per farlo consegnare immediatamente al custode. Lo chiarisce la Corte di cassazione affermando che tale provvedimento non ha carattere decisorio né può considerarsi come un provvedimento definitivo. Resta ferma la possibilità per il terzo che gode del bene in forza di un contratto di locazione, di proporre opposizione all'esecuzione, essendo questo, spiega la Corte, "il modo di reazione contro titoli esecutivi anche giudiziali alla cui formazione il soggetto esecutato non ha avuto modo di partecipare".

GLI STUDI DI SETTORE PREVALGONO SUL CRITERIO DI CASSA DEL REDDITO DEL PROFESSIONISTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16235 del 09 luglio 2010

Gli studi di settore e i coefficienti presuntivi vincono sul criterio di cassa. Infatti il professionista non può provare il suo reddito, a dispetto dell'accertamento presuntivo notificato dall'amministrazione finanziaria, sulla base di quanto ha effettivamente incassato nell'anno di imposta contestato. Insomma il fatto che il compenso possa essere pagato nell'anno successivo non è rilevante ai fini fiscali.

È quanto si evince dalla sentenza in commento, con la quale la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate presentato contro un architetto che aveva opposto all'accertamento, fondato sui vecchi coefficienti presuntivi, il criterio di cassa nel senso che alcuni compensi erano stati da lui incassati l'anno successivo rispetto a quello contestato. La commissione tributaria provinciale aveva accolto questa tesi. La Ctr del Friuli Venezia Giulia aveva confermato, affermando che "non erano sufficienti a sostenere la pretesa fiscale le sole presunzioni derivanti dai parametri sulle categorie dei valori desunti dalla dichiarazione ma che occorreva anche una motivazione che esprimesse collegamenti e riferimenti congrui fra valori e la capacità contributiva del contribuente in un conteso periodico dell'andamento delle annualità precedenti e susseguenti". Queste motivazioni sono state completamente ribaltate da Piazza Cavour. Nel caso specifico, in particolare, erano stati applicati i coefficienti ma la stessa sezione tributaria ha chiamato in causa nelle motivazioni gli studi di settore, rafforzando ancora una volta l'orientamento delle Sezioni unite inaugurato il Natale scorso. In particolare in sentenza si legge che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna

di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente". L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

ESENTI DA TASSE LE TARGHE DEGLI AVVOCATI CHE NON CONTENGONO MESSAGGI DI PROPAGANDA

Corte di Cassazione, Sentenza n.16722 del 16 luglio 2010

Gli avvocati non pagano l'imposta sulla pubblicità per le targhe che riportano soltanto i nomi dei professionisti, l'attività svolta e il luogo dello studio, senza nessun altro messaggio di propaganda.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha messo sullo stesso piano delle aziende, ai fini dell'imposta sulle pubblicità, i professionisti. In particolare la sezione tributaria, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha accolto il ricorso di due avvocati che avevano esposto una targa contenente solo i nomi il tipo di attività e il luogo di ubicazione dello studio. L'interpretazione data dai giudici del Palazzaccio si allinea perfettamente a una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emessa a maggio del 2002 secondo cui "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".

Insomma, hanno precisato gli Ermellini "è pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le attività commerciali e quelle di produzione di beni o servizi, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista". Tuttavia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, "nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato". Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che, "gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi." E si è concluso che gli avvocati "svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione". In poche parole, ha messo nero su bianco la Corte, "in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale)".

NULLA L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE SE IL CONDOMINIO NON PROVA LA CONVOCAZIONE NELLA CASSETTA DELLE LETTERE

Corte di appello di Roma, Sentenza n. 967 del 30 marzo 2010

Nulla l'assemblea di condominio se il condominio non prova la convocazione nella cassetta delle lettere. L'assemblea condominiale può essere annullata nel caso in cui la convocazione sia stata fatta mediante l'inserimento dell'avviso nella cassetta delle lettere del condomino e senza che l'amministratore sia riuscito a provare con altri mezzi la tempestività e l'effettività della convocazione stessa. Infatti, **la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in esame**, ha accolto la domanda di annullamento della delibera assembleare, avendo il condominio genericamente addotto l'inserimento della convocazione nella cassetta postale del condomino, senza ulteriori specificazioni e allegazioni ai fini della prova della tempestività della convocazione. "Poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini – hanno motivato i giudici romani – per l'avviso di convocazione delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo; sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando risulti provato, anche a mezzo di presunzioni, che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto notizia della convocazione". Da ciò deriva che "anche l'inserimento dell'avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell'avviso stesso da parte del condomino, posto che, una volta che l'avviso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell'art. 1335 cod. civ., essendovi stata una attività materiale idonea a portare l'atto nella sua sfera di conoscibilità". Ma, nonostante questa premessa, hanno chiarito i giudici, "qualora, poi, il condomino agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, adducendo la sua mancata convocazione, incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione".

IL CONDOMINO HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE URGENTI PER LA COSA COMUNE EFFETTUATE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE O DELL'ASSEMBLEA

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 9743 del 23 aprile 2010

La Corte di merito ha fatto, nella specie, corretta applicazione dell'art. 1134 cod. civ., che prevede il rimborso a favore del condomino che abbia effettuato spese per la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea del condominio, ove si sia trattato di spese urgenti. E che, nella specie, le spese in questione fossero da considerare urgenti è dimostrato dalla esistenza di una ordinanza comunale, indipendentemente dal ritardo con il quale i lavori furono intrapresi.

APPARTAMENTO LOCATO, INFILTRAZIONE D'ACQUA DA UN APPARTAMENTO SOVRASTANTE, RESPONSABILITÀ

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n.1693 del 27 gennaio 2010

In tema di locazione, l'art. 1585, secondo comma, c.c. esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi in nome proprio, senza impedire, tuttavia, al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti; ne discende che, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi un'infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il locatore gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.

DELIBERA CONDOMINIALE, AUTORIZZARE L'AMMINISTRATORE A PROMUOVERE UN GIUDIZIO

Corte di Cassazione, sez. V, Sentenza n. 2584 del 4 febbraio 2010

La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto regolarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).

L'ATTIVITÀ CONNESSA ED INDISPENSABILE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRATORE DEVE RITENERSI COMPRESA NEL CORRISPETTIVO STABILITO

Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 10204 del 28 aprile 2010

In relazione al compenso dell'amministratore, l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministratore e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A UN PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALE E DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Tribunale Bari, sez. III, Sentenza n.505 del 12 febbraio 2010

La delibera assembleare concernente l'affidamento di un particolare incarico professionale per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio, non comportando né approvazione di quest'ultime, né la modifica di quelle convenzionali preesistenti, non richiede il consenso unanime di tutti i condomini, bensì la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione del suddetto regolamento e delle relative tabelle da sottoporre in seguito all'approvazione dei medesimi condomini.

REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE IN UN EDIFICIO CONDOMINIALE MEDIANTE TAGLIO DEL TETTO

Consiglio di Stato - Sentenza n. 2546 del 4 maggio 2010

A fronte di una situazione di fatto di divisione verticale dell'edificio, il taglio del tetto per inserirvi l'ascensore, su una superficie ridotta destinata interamente a coprire le porzioni materiali sottostanti di proprietà esclusiva di un condomino, costituisce un intervento su una parte comune riconducibile a quell'utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa funzionali a detto utilizzo, che gli artt. 1102 e 1120 c.c. consentono al partecipante alla comunione, non venendo nel caso di specie compressi i diritti dei comproprietari a farne parimenti uso secondo la sua naturale destinazione.



PROGRAMMA-OBIETTIVO PER L'INCREMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159/2010 è stato pubblicato l'allegato Provvedimento del 9 giugno 2010 concernente il Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili e per la creazione di progetti integrati di rete.

Il provvedimento prevede, sulla base di specifici criteri, la realizzazione di progetti finalizzati a favorire l'occupazione delle donne e lo sviluppo di imprese femminili. I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni. I progetti, ciascuno di durata massima pari a ventiquattro mesi e finanziabili per un tetto massimo di 200 mila euro, possono essere inoltrati sia in formato digitale utilizzando la Posta elettronica certificata (PEC), sia in formato cartaceo con allegato un CD-rom con il documento in digitale.

Per ulteriori informazioni sulla materia è possibile consultare la relativa Sezione del Comitato Nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO [CLICCA QUI](#)

CODICE DELLA STRADA: COSA CAMBIA

Dopo un iter più che articolato il Senato ha definitivamente approvato una nuova serie di modifiche a varie disposizioni del Codice della strada alcune delle quali destinate ad entrare in vigore dal prossimo 13 agosto (V. legge n. 120 del 29 luglio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).

La nuova legge che introduce modifiche al Codice della Strada, introduce le seguenti modifiche: è stato portato a zero il tasso alcolemico per una serie di categorie di automobilisti e cioè i conducenti con meno di 21 anni, per tutto coloro che hanno la patente da non più di tre anni e per i conducenti con patenti C, D, E. Per prendere la patente, ma anche per rinnovarla, sarà necessario un test antidroga preventivo obbligatorio anche per chi guida mezzi pubblici, taxi e camion. Le modifiche introducono poi la possibilità per i diciassettenni di potersi esercitare alla guida ma alla presenza di una persona con la patente di guida B da almeno dieci anni. Sono state inasprite le multe per i proprietari di microcar con motore truccato ma anche per i meccanici responsabili delle modifiche. Una delle più importanti modifiche riguarda il cambio del termine per notificare le multe: se con la normativa precedente il termine era di 150 giorni, con l'approvazione del disegno di legge il termine viene ridotto drasticamente a 60 giorni. Le maggiori entrate conseguite con le multe verranno divise in due tra l'ente accertatore e l'ente proprietario mentre per il pagamento delle multe la cui somma sia superiore ai 200 euro è prevista la possibilità di rateizzazione delle stesse. Coloro ai quali è stata sospesa la patente potranno ricorrere al prefetto, richiedendo contestualmente una deroga per guidare per raggiungere il posto di lavoro. Tale deroga comporterebbe un allungamento della sanzione. Potrà inoltre essere licenziato per "giusta causa" dall'azienda chi ha subito la sospensione della patente professionale perché sorpreso a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Passerà poi da 65 a 70 l'età massima per condurre i mezzi pubblici, autocarri e tir. Scatta il divieto di vendita di superalcolici negli autogrill autostradali dalle ore 22 alle 6 del mattino mentre la vendita delle bevande alcoliche sarà vietata dalle 2 alle 7. Verranno inflitte multe esorbitanti ai gestori dei locali che non rispetteranno tale divieto. Sono in arrivo, nei ristoranti, dei minietilometri, a disposizioni per i clienti per testare il loro tasso alcolemico. Si passa infine da 5 a 8 punti in meno sulla patente per chi

non rispetta l'attraversamento dei pedoni sulle strisce e saranno tolti 5 punti a chi non agevolerà il passaggio di polizia o ambulanze. PER APPROFONDIRE SCARICA IL TESTO DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120 [CLICCA QUI](#)

LA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

I cittadini italiani, in viaggio o durante un soggiorno in un Paese europeo usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Importante, quindi, prima di ogni viaggio, portare con sé la tessera sanitaria, verificarne la scadenza e il regime vigente nel Paese cui si è diretti. Per eventuali problemi o controversie esiste la rete [Solvit](#) per la risoluzione di problemi online, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. La tessera europea di assicurazione malattia, entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004, consente ai cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero. Il cittadino, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni dei residenti del Paese in cui ci si trova.

L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a carico del cittadino. In Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull'assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. Il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all'istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia. La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.

FIGLI BOMBOCCIONI? ECCO UNA GUIDA DELLA CASSAZIONE PER MAMMA E PAPA'

A fronte del crescente numero di cosiddetti figli "bamboccioni" disposti a trascinare mamma e papà sino davanti alla suprema Corte per chiedere di essere ancora mantenuti, la Cassazione ha dettato le regole su come i genitori si debbono comportare delineando entro quali limiti le richieste si possono considerare legittime e quando invece si tratta di pretese assurde. Ecco secondo Piazza Cavour quando ci si può rifiutare di mantenere i figli. Tanto per cominciare gli eterni fuori corso si possono scordare il mantenimento. Secondo gli Ermellini questi sono "colpevoli in primis del mancato guadagno" e se non rendono sugli studi e' giusto che si mettano a lavorare per rendersi indipendenti. Di certo le eccezioni ci sono, come quando dopo una separazione difficile il figlio abbia subito un trauma che lo ha portato ad abbandonare gli studi. In tal caso se il figlio ha trovato un lavoro non adeguato alle sue ispirazioni ha diritto ad essere ancora mantenuto dai genitori. Al contrario si può dire stop al mantenimento anche quando il figlio ha appena raggiunto i 18 anni a solo un mese dall'assunzione a tempo indeterminato. E ciò anche se vi è il "patto in prova di sei mesi". In tal caso è "sufficiente la mera potenzialità del conseguimento dell'autonomia economica". Di recente la Corte ha dato torto anche ad una 34enne pugliese che continuava a chiedere soldi al Padre anche dopo essere stata assunta come segretaria da un commercialista. La ragazza non aveva neppure "allegato di trovarsi in una situazione di difetto di indipendenza economica" e la Corte ha quindi detto stop al mantenimento. Secondo la Corte, se è vero che "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica", va anche considerato che il figlio maggiorenne, "quando agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento, deve allegare una condizione legittimante, cui riferire l'onere del genitore di provarne l'inesistenza".

FINLANDIA, INTERNET DIVENTA UN DIRITTO CIVILE



Lo ha deciso il governo Il governo finlandese ha deciso di definire un «diritto legale» l'accesso a Internet per tutti gli oltre cinque milioni di cittadini del Paese, a partire da oggi. Il Ministero per le Comunicazioni afferma infatti che «una connessione a banda larga di alta qualità a un prezzo ragionevole è un diritto elementare»; tutti i 26 operatori presenti nel Paese «definiti come fornitori di un servizio universale, dovranno essere in grado di servire ogni abitazione residenziale permanente o ufficio» con una velocità di download dei dati di almeno un megabit al secondo. Secondo fonti del Ministero la quasi totalità delle abitazioni residenziali rispetta già le direttive adottate.

LA TERRA PIÙ GIOVANE DI QUANTO SI ERA CREDUTO

La Terra sarebbe più giovane dei 4 miliardi e 537 milioni calcolati finora. I dati riportati da un recente studio pubblicato su Nature Geoscience rivelano che la Terra, si è formata almeno 70 milioni di anni dopo. Gli scienziati, per verificare l'età del pianeta, hanno messo a confronto gli elementi che ne compongono la crosta solida con quelli che si trovano in meteoriti della stessa età del Sistema solare. In questo modo, con l'aiuto di modelli computerizzati, sono riusciti a ricostruire una "tabella di marcia" della formazione della Terra. Secondo la teoria più accreditata, il pianeta si è formato per "accrezione", cioè attraverso la collisione di corpi più piccoli, semplici grani di polvere, in rotazione attorno al Sole che a poco a poco si sono uniti sino a formare una massa più grande. Il calore generato dalle collisioni ha provocato la fusione di parte del materiale. I metalli pesanti si sono concentrati nel nucleo, i silicati leggeri hanno formato la crosta solida. Ancora oggi il nucleo del pianeta è formato da materiale fuso, su cui galleggiano "zolle" di terreno solido. Secondo i calcoli degli scienziati dell'università britannica di Cambridge, basati sul confronto fra isotopi di metalli come afnio e tungsteno nei meteoriti e nella crosta terrestre, l'accrezione, cominciata con la nascita del sistema solare dalla nube di polvere che lo circondava, 4 miliardi e 537 milioni di anni or sono, ha portato alla formazione di pianeti embrionali che hanno cominciato a fondersi fra di loro tramite urti reciproci. Per la Terra, questo processo è stato relativamente rapido per i primi trenta milioni di anni, quindi ha proceduto in modo più lento e irregolare per altri settanta milioni di anni, al termine dei quali il globo terrestre (enormemente diverso dall'attuale, senza atmosfera né acqua, e tanto meno vita) era formato.



GLI ITALIANI PAGANO DOPPIO ACQUA, RIFIUTI E TRASPORTI



Gli italiani pagano il doppio, rispetto agli altri cittadini europei, le tariffe dei servizi pubblici locali di acqua potabile, raccolta rifiuti e trasporto pubblico. L'ufficio studi della Confartigianato ha calcolato che negli ultimi cinque anni in Italia le tariffe dei servizi locali (esclusi gas ed elettricità), sono rincarate del 28,4%, quasi tre volte il tasso di inflazione del periodo (10,8%) e il doppio rispetto alla crescita registrata nell'area euro pari al 15,5%. A correre di più e' stata la tariffa idrica: tra giugno 2005 e giugno 2010, l'acqua potabile e' cresciuta in Italia del 37,1% contro il 15,8% della media europea, i servizi di raccolta rifiuti del 27,3% contro il 15,8% della media europea e i trasporti pubblici del 14,1%; solo in quest'ultimo caso la crescita dei prezzi in Italia e' in linea con la media europea (14,6%).



IL MINISTERO DELL'INTERNO SI AGGIORNA CONCORSO DI IDEE PER NUOVO LOGO



Scadenza 22 settembre 2010

Il Ministero dell'Interno bandisce un concorso nazionale di idee per la realizzazione del nuovo logo dell'Amministrazione.

La sfida è quella di immaginare un elemento o una combinazione di elementi grafici - un simbolo - che rappresenti e trasmetta la mission del ministero.

Un'amministrazione vicina ai cittadini, posta a tutela delle funzioni fondamentali dello Stato: questo dovrà esprimere il nuovo logo del ministero dell'interno, che ha bandito un concorso nazionale di idee.

Il nuovo logo dell'Amministrazione dovrà trasmettere in modo immediato e riconoscibile l'identità del ministero come punto di riferimento per i cittadini

in tema di sicurezza, di garanzia delle libertà civili e dei diritti democratici, di soccorso alla popolazione nelle emergenze, di raccordo tra governo centrale e autonomie locali, di politiche che regolano l'immigrazione. Il nuovo elemento grafico sostituirà il logo attuale in tutti i prodotti dell'attività di comunicazione, dal portale web alle campagne; dovrà essere frutto di un progetto originale e quindi non commercializzato o utilizzato in precedenza. Sarà valutato da una Commissione interna tecnico-scientifica.

Tutte le informazioni su modalità di partecipazione al concorso, termine di scadenza, specifiche del logo e premi sono indicate nel decreto 16 luglio 2010 recante il "Bando per l'acquisizione di una proposta per l'ideazione e la progettazione del logo/logotipo, rappresentativo di una linea grafica coordinata per le esigenze di comunicazione istituzionale del ministero dell'Interno", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata - in videoscrittura o in stampatello - utilizzando il modulo allegato al bando e pubblicato sul sito del Ministero dell'interno; può essere inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo concorsologo@pec.interno.it, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure recapitata a mano all'indirizzo indicato nell'avviso relativo al bando. Il progetto vincitore del concorso sarà esposto al Viminale in occasione della conferenza stampa per il lancio del nuovo logo. Accanto al progetto che si aggiudicherà il primo posto, saranno esposti anche il secondo e terzo progetto classificati. **CONSULTA L'ALLEGATO**

MOA CASA 2010 - MOSTRA DI ARREDO E DESIGN

Nuova Fiera di Roma: 23 ottobre - 1 novembre 2010

Moa Casa è l'evento dedicato all'arredo ed al design, organizzato dalla Cooperativa Moa, composta da soci che operano nel settore mobili e arredi. Con oltre 30 anni di esperienza la Cooperativa Moa si costituisce come realtà orientata alla promozione del comparto mobili e arredi, alla tutela della qualità e del prezzo dei prodotti, attraverso una serie di iniziative, tra cui proprio la fiera Moa Casa. La certezza di trovare espositori qualificati, accuratamente selezionati per garantire i prodotti migliori del mercato di mobili e arredi è la caratteristica distintiva di Moa Casa. Un'ampia vetrina espositiva consente ai visitatori di prendere visione delle ultime proposte e



delle novità lanciate proprio in questa occasione. Nuove tendenze, quindi, ed innovazione in tutte le stanze, dalla cucina alla camera da letto, perché il Moa Casa è il salone leader del settore mobili e arredi ed un evento di riferimento per le realtà del centro-sud Italia. Una nuova concezione degli spazi e degli arredi guida Moa Casa, sempre alla ricerca di soluzioni di design nuove, senza tralasciare l'attenzione alla qualità ed al confort, elementi imprescindibili per proporre prodotti competitivi.

Per Informazioni: info@moacasa.com - www.cooperativamoa.com

RAVENNA2010

Rifiuti/Acqua/Energia 29 settembre – 1 ottobre 2010

Sono aperte le iscrizioni per Ravenna2010, evento a km zero (si svolge interamente nel Centro Storico pedonale di Ravenna all'interno di 12 Sale attrezzate, in Piazza del Popolo e nelle principali vie del Centro Storico) sui temi della sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche in tema rifiuti/acqua/energia. La tre giorni ravennate - giunta alla terza edizione - si conferma come una delle manifestazioni/evento più originali nel panorama italiano,

basata su un format che miscela sapientemente contenuti dall'alto valore tecnico-scientifico calati all'interno di un "palcoscenico" particolare come il centro storico della città.

Originale - ed efficace - è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa, che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, etc..) attraverso la regia di labelab, il laboratorio per la gestione dei rifiuti, dell'acqua, dell'energia, operante dal 2001 nel settore dei servizi pubblici locali con un team di 50 professionisti nazionali ed internazionali con esperienza decennale nel settore. Ravenna2010 mantiene il carattere OPEN sperimentato nelle edizioni precedenti: tutti gli eventi saranno infatti gratuiti, con l'esclusione dei corsi di formazione (LabMeeting).

4 Obiettivi "IN" sono riassunti gli indirizzi specifici della manifestazione 2010:

- INnovazione nelle buone pratiche dal basso e le slide tecnologiche;
- INtegrazione fra i saperi e culture per una crescita nei settori rifiuti, acqua, energia
- INvestimenti come garanzia di sviluppo dell'economia verde;
- INternazionalizzazione, come scambio di conoscenze e opportunità.

Per iscrizioni e ulteriori aggiornamenti <http://www.ravenna2010.it> - [clicca qui per scaricare il pieghevole dell'evento](#)



CERSAIE 2010

Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre 2010

Aprirà i battenti il 28 settembre al Quartiere Fieristico di Bologna l'edizione 2010 di Cersaie (la numero 28 della sua storia). Questi i settori merceologici:

- Piastrelle di ceramica (con 488 espositori)
- Apparecchiature igienico-sanitarie
- Arredamenti per ambiente bagno
- Arredoceramica e Caminetti
- Materie prime
- Attrezzature e materiali per la posa e l'esposizione.

Accanto alle aziende italiane il mercato più rappresentato è quello spagnolo con 107 presenze.



IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Tavole rotonde, seminari, lezioni e interventi di prestigiosi architetti e designer si succederanno nelle cinque giornate (da martedì a sabato).

In particolare sono previste giovedì 30 una lezione di Enzo Mari, la conferenza stampa e la lectio magistralis di David Childs, presidente di SOM (Skidmore, Owings & Merrill); quindi venerdì 1 ottobre è atteso il Building Workshop di Renzo Piano.

Tutte le informazioni sulla manifestazione fieristica sono reperibili sul sito web Cersaie all'indirizzo <http://www.cersaie.it>

INGRESSO GRATUITO AL TRIENNALE DESIGN MUSEUM DI MILANO

Triennale Design Museum di Milano, dal 1 al 31 agosto 2010



L'ingresso al Triennale Design Museum di Milano sarà gratuito dal 1 al 31 agosto 2010.

Una opportunità di scoprire il Triennale Design Museum, un museo unico e innovativo capace di rivelare in modo vivace e inaspettato la creatività italiana. Quest'anno il Museo ha sperimentato un "percorso bambini", per il quale ha editato la favola con il personaggio Frisello, che guida i più piccoli all'interno del Museo stesso; pertanto, per le famiglie che restano potrebbe essere estremamente formativo passare una mezza giornata con i loro figli visitando il Design e aprendo i loro orizzonti conoscitivi.

Triennale Design Museum è un museo dinamico, in grado di rinnovarsi continuamente e di offrire al visitatore sguardi, punti di vista e percorsi inediti e diversificati. Un museo emozionale e coinvolgente. Un organismo vivo e mutante, capace di mettersi in discussione, smentirsi, interrogarsi.

Il museo "mette in scena" il design italiano attraverso un sistema di rappresentazioni che si rinnovano ogni 12 mesi, cambiando ogni volta i temi-chiave, gli ordinamenti scientifici, gli allestimenti.

La terza interpretazione del museo, diretto da Silvana Annicchiarico, a cura di Alessandro Mendini e con l'allestimento di Pierre Charpin, è "Quali cose siamo". Il punto di osservazione si sposta sulla Storia e sulle storie che scaturiscono dai singoli oggetti che, messi uno accanto all'altro, creano un paesaggio multiforme capace di provocare squilibri e spiazzamenti, ma ricco di emozione e spettacolarità.

Una selezione di opere dei Maestri, di artisti, di giovani designer entra in dialogo con oggetti inaspettati che, di primo acchito, non sembrano «fare sistema» ma, in realtà, non sono quello che sembrano. Se guardati attraverso nuovi punti di vista, mostrano una complessa matrice progettuale, forniscono un'ulteriore, inedita, testimonianza della creatività italiana e contribuiscono a definire in altro modo la nostra identità e l'essenza del design italiano.

Triennale di Milano e Triennale Design Museum sono aperti al pubblico per tutto agosto, anche il giorno 15 agosto, con i seguenti orari: martedì-domenica 10.30-20.30, giovedì-venerdì 10.30-23.00, chiuso il lunedì.



ADESIVI E CEROTTI PER RIPARARE L'IPHONE 4

Mentre in Italia è uscito iPhone 4, sul sito ufficiale è stata pubblicata una pagina che spiega come bisognerà impugnare il telefono per evitare i bruschi cali di segnale che hanno creato tanto scalpore oltreoceano. Ma la comunità degli utenti trova sempre dei modi originali per risolvere (o almeno, attenuare) i problemi: se la soluzione proposta da Apple non vi soddisfa, potete sempre ricorrere a degli stickers a forma di cerotto, che applicati sulla scocca del melafonino, dovrebbero migliorarne la ricezione.

PICCOLI TRUCCHI TECNOLOGICI

Ottimizzare il consumo della batteria del notebook



Sfruttando le funzionalità di BatteryCare potete ottimizzare il consumo della batteria del vostro notebook.

Prima di tutto, scaricate ed eseguite **BatteryCare** ([download](#)).

Cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona presente nella taskbar e selezionate "Opzioni".

Spostatevi nel tab "**Risparmio di energia**" e spuntate "Seleziona automaticamente il profilo". Nel campo "A Batteria" selezionate "High performance" e, in "**Rete elettrica**",

selezionate "Power saver".

Per ottimizzare ulteriormente la durata della batteria andate nel tab "Generale". Spuntate le voci "Sospendi servizi in modalità Batteria" e "Disabilita tema Aero in modalità Batteria", che vi consentono di sospendere i servizi più esigenti in termini di risorse. Infine, cliccate su "Ok" per confermare le modifiche.

Bloccare l'iPad con una password

Se non volete che occhi indiscreti sbircino tra i documenti aperti sul vostro **iPad**, potete bloccarlo con un codice segreto. Per farlo, andate nel menù "**Impostazioni**" e, in "**Generali**", selezionate la voce "**Blocco con codice**".

Premete "**Abilita codice**" e inserite la password numerica che volete utilizzare per sbloccare le funzionalità dell'**iPad** e digitatela di nuovo per confermare l'operazione. In questo modo, ogni volta che proverete ad accedere al sistema, verrà chiesto di inserire il codice. Si consiglia di utilizzare un codice facile da ricordare, in quando, dopo il decimo tentativo sbagliato, il dispositivo eliminerà automaticamente tutte le informazioni presenti in memoria.

Quindi, è utile collegare di tanto in tanto l'**iPad** al PC, dato che **iTunes** provvede ad effettuare backup automatici che possono essere ripristinati con una sincronizzazione.

Recuperare la propria chiave USB persa

Un semplice metodo per farvi restituire la vostra chiavetta USB smarrita. Unico e fondamentale requisito: l'onestà di chi ritrova il dispositivo. Il trucco consiste semplicemente nell'inserire il proprio numero di cellulare come etichetta di volume della chiave USB, in modo che chiunque la ritrovi possa riconoscerlo e telefonare al proprietario: ovviamente, sempre a discrezione della sua coscienza.

Per farlo, vi basta accedere alle "Proprietà" del vostro dispositivo USB, posizionarvi nella scheda "Generale" e, nello spazio vuoto, inserire il vostro numero di cellulare.

Infine, come già detto, non dovete fare altro che sperare nella buona fede di chi ritrova la vostra chiave USB.

ALLARME FDA, L'ACQUA MIRACOLOSA IN VENDITA ANCHE IN ITALIA È PERICOLOSA



Attenzione alla MMS (Miracle Mineral Solution): venduta come acqua miracolosa, è in realtà una soluzione dall'efficacia più che dubbia ma dai gravi effetti collaterali. Questo l'avviso della FDA (Food and Drug Administration, l'ente USA per il controllo dei farmaci) che alla MMS sta dedicando un'indagine ancora in corso. L'MMS, venduta anche in Italia tramite Internet, viene presentata come "La Meraviglia del XXI secolo", capace di "Salvare la vita a voi ed i vostri cari". Per i creatori, il composto ha già salvato numerose persone in diverse nazioni, dimostrandosi efficace contro diverse malattie: dalla tonsillite al cancro, dal lupus all'AIDS, senza dimenticare il cancro. Per gli studiosi FDA, tale miscela produce "Biossido di cloro, una potente candeggina utilizzata per la decolorazione di tessuti o il trattamento delle acque industriali. Ad alte dosi orali, come raccomandato dall'etichettatura, questa candeggina può provocare nausea, vomito, diarrea e sintomi di gravissima disidratazione". L'ente americano consiglia così a chiunque avesse acquistato il prodotto di gettarlo via, mentre preannuncia ulteriori indagini, non escludendo azioni legali.

Fonte: "FDA Warns Consumers of Serious Harm from Drinking Miracle Mineral Solution (MMS)", FDA NEWS RELEASE

PSICOLOGIA: DA USO MANI SI PUÒ LEGGERE PENSIERO CHI PARLA

Dai movimenti delle mani si può leggere l'animo di una persona. Lo hanno scoperto ricercatori del Max Planck Institute di Nijmegen. L'indagine è stata fatta analizzando i gesti delle mani di candidati alle presidenziali Usa. Per la ricerca idee positive come intelligenza e onestà sono associate al proprio spazio dominante: cioè chi usa e scrive con la mano destra, quando parla muove il suo spazio destro se si tratta di idee positive e la mano sinistra se negative. Viceversa i mancini.



UNA DIETA SANA INCIDE SUL RISPARMIO DELL'ACQUA

Il regime alimentare sembra influire sul risparmio idrico, è quanto emerso dall'analisi della fondazione di cui fanno parte Barbara Buchner, ricercatrice presso l'International Energy Agency di Parigi (Iea), Jean-Paul Fitoussi, e Mario Monti, economisti, Gabriele Riccardi, endocrinologo, Camillo Ricordi, chirurgo e scienziato, Joseph Sassoon, sociologo, Umberto Veronesi, oncologo. La discriminante, secondo lo studio, è il livello di consumo di alimenti a maggiore o minore contenuto di 'acqua virtuale', l'acqua cioè necessaria per la produzione di un bene. Infatti, un individuo utilizza in media dai 2 ai 5 litri d'acqua al giorno per bere, mentre il consumo d'acqua virtuale giornaliero per alimentarsi varia da circa 1.500-2.600 litri nel caso di una dieta vegetariana a circa 4.000-5.400 litri in caso di una dieta ricca di carne.

IN ESTATE SERVE PIÙ SANGUE.

In estate il bisogno di sangue aumenta. In alcune zone vi è un numero adeguato di donatori ma il loro contributo in termini di donazioni può essere incrementato e dunque l'invito è quello di donare. **Chiama il Numero Verde 800 261**

580

DONNE, SELEZIONE NATURALE: SPOSARSI PIÙ TARDI AUMENTERÀ LA FERTILITÀ A 40 ANNI

Nel futuro avremo mamme solo dopo i 40 anni. E a causa della selezione naturale, che pare presagire una fertilità più avanzata per le donne toccati gli '-anta'. E' quanto emerge da una ricerca condotta dall'Università di Turku (Finlandia), pubblicata sul "The American Naturalist". Prendendo in esame il registro dei matrimoni della Finlandia, tra il 1700 e il 1800, e contando 1591 donne, gli esperti hanno potuto constatare che all'epoca il gentil sesso si sposava presto e con uomini più vecchi, il che rendeva probabile la vedovanza. Inoltre, i 35 anni era il tetto massimo di età per il



matrimonio, per cui le signore figliavano giovani e questo influenzava la loro struttura genetica. Oggi, invece, è il contrario. *Nelle società moderne la maternità inizia in età avanzata, perché il matrimonio avviene più tardi*". Un processo che al parere degli scienziati potrebbe anche fare in modo che la 'vecchia' selezione naturale s'indebolisca, a favore di quella in età avanzata. *"In diverse generazioni sarà pertanto più facile trovare più donne capaci di generare figli dopo i 40"*, precisa

ancora l'autore dello studio.

ESTATE: IL VADEMECUM DEI PEDIATRI PER I BIMBI GIRAMONDO

Cappellino, crema solare, occhiali da sole e farmaci pronti per ogni evenienza. Senza dimenticare il giocattolo preferito, l'eventuale 'copertina di Linus', carta e colori. Sono solo alcuni degli oggetti da non scordare per una valigia a misura di bimbo.

Ecco quindi il vademecum dei pediatri per una vacanza sana e rilassante, ma anche rispettosa delle esigenze del piccolo di casa:

- 1) Se l'età lo consente, suggerisce la Sip, coinvolgete i vostri bambini nell'organizzazione del viaggio fin dalle prime fasi, mostrando loro i posti che visiterete e cercando di renderli il più interessanti possibile;
- 2) Se viaggiate in aereo, il momento del decollo e dell'atterraggio potrebbero risultare i più fastidiosi, soprattutto se i vostri bambini soffrono di otite o catarro tubarico. Ai più piccoli date da bere con il biberon durante queste due manovre, a quelli più grandi offrite invece un chewingum da masticare.
- 3) Non dimenticate di portare con voi tutti quegli oggetti (giocattoli, peluches, copertine, cassette con le musiche preferite, carta per disegnare eccetera) che sono particolarmente cari ai vostri bambini e che li aiuteranno a sentirsi più rilassati;
- 4) Siate flessibili: un buon programma di viaggio è importante per una bella vacanza, ma è necessario adattarsi di volta in volta anche a quello che i bambini desiderano fare. Inserite quindi 'in agenda' alcune soste o momenti ad hoc come una semplice corsa in un prato o una visita a qualche parco divertimenti;
- 5) Prima e durante il viaggio è importante offrire cibi leggeri, digeribili e in dosi contenute, privilegiando pasti piccoli e frequenti ed evitando condimenti, cibi grassi o fritti, per ridurre il rischio di mal d'auto, mal d'aria o mal di mare;
- 6) E' molto importante garantire un adeguato apporto di liquidi per mantenere una buona idratazione. Il caldo e l'aria condizionata aumentano infatti la quantità di liquidi persi attraverso sudorazione e traspirazione. Acqua minerale, tè o succhi di frutta diluiti dissetano e reintegrano i sali minerali, senza appesantire con troppe calorie. Le bevande non dovranno mai essere troppo fredde per evitare il rischio congestione. Se il vostro bambino è abituato a bere utilizzando il biberon o un particolare bicchiere, non dimenticate di portarlo con voi.



- 7) Mettetevi in viaggio con una con una scorta di piccoli snack, raccomanda la Sip: biscotti, cracker, piccoli panini e omogeneizzati, così da poter essere autonomi per alcune ore;
- 8) Per i più piccoli ricordatevi un cambio adeguato di pannolini e vestiti confortevoli, e per chi viaggia in aereo anche una copertina (a bordo l'aria condizionata è spesso troppo fredda);
- 9) Ricordate sempre le fondamentali misure di igiene: non dimenticate di avere con voi salviettine umide e gel disinfettante per le mani, fazzolettini, bicchieri monouso e copri water di carta. Le più frequenti forme di diarrea del viaggiatore possono essere prevenute evitando l'assunzione di cibi poco cotti, frutta che non si possa sbucciare e verdura cruda, salse fatte in casa, dolci e budini di produzione artigianale, ghiaccio e acqua non imbottigliata o ben sigillata;
- 10) Portate sempre con voi un'adeguata farmacia da viaggio che contenga almeno un termometro, cerotti e disinfettanti per la cute, disinfettante per ciucci e biberon, paracetamolo per la febbre, fermenti lattici, soluzioni reidratanti orali, un antibiotico a largo spettro che non richieda di essere conservato in frigorifero e una soluzione fisiologica. E' inoltre di fondamentale importanza non dimenticare mai creme solari ad alta protezione, cappellino e occhiali da sole, una pomata per eventuali scottature e un collirio;
- 11) Informatevi se il luogo di vacanza prescelto richiede determinate vaccinazioni o profilassi (per esempio la profilassi malarica). In tal caso, informatevi per tempo rispetto al tipo di vaccino o profilassi necessaria (il farmaco e la modalità di somministrazione possono variare in base all'età) e alle tempistiche. Alcune vaccinazioni o profilassi devono essere effettuate anche mesi prima della partenza.

5 IDEE CONTRO IL COLPO DI CALORE

Più sono piccoli più soffrono l'afa. Il febbrone da sole, fino ai 6 anni, è comune, più pericoloso, invece, il colpo di calore: pelle disidratata e stato confusionale. Da curare subito con spugnature e tanti liquidi. E da prevenire con le modalità di seguito suggerite.

1. Se l'aria circola, si respira meglio. A volte, quindi, sono da preferire gli spazi ampi con un grande parasole sul passeggino, piuttosto che andare alla ricerca di un luogo chiuso.
2. Parola d'ordine: vestire. Non spogliare. La pelle coperta non assorbe i raggi solari. Sì alla T-shirt larga in cotone al posto del body aderente.
3. È difficile fare bere un bambino che non ha sete. Ma la reidratazione continua è fondamentale. Via libera ai succhi di frutta e alle bevande dolcificate con sciroppi naturali.
4. Spruzzare il piccolo d'acqua e bagnargli spesso la nuca e la fronte abbassa la temperatura. Ma attenzione alle correnti: scatenano l'effetto frigorifero e il piccolo si raffredda.
5. Un asciugamano in spugna è sempre utile. Assorbe il sudore e tiene i bimbi belli freschi.

ECONOMICHE VACANZE IN TRENO



Alle famiglie conviene andare in vacanza in treno. Sui Frecciarossa, Frecciargento, euro star ed Eurocity i genitori hanno lo sconto del 20%, i bambini fino a 12 anni viaggiano gratis. Per informazioni: [tel.892021](tel:892021) oppure www.ferroviedellostato.it

VACANZE ECONOMICHE AGRITURISMO ECONOMICO VACANZE BASSO COSTO VACANZE PER RISPARMIARE VACANZE FAMIGLIA VACANZE GIOVANI VACANZE ANZIANI

Le vacanze economiche fanno rima con agriturismo economico, nel senso che le vacanze in agriturismo sono state, fin dall'inizio, proposte come vacanze economiche, al punto che più d'uno si fatto l'idea che l'agriturismo sia, più che un turismo di qualità, un turismo economico, una opportunità per fare viaggi a basso costo. Per scegliere cosa fa al caso tuo clicca qui : [Cerca dalla cartina d'Italia](#) - [Vai alla ricerca avanzata](#) - [Prenota con Farm Holidays](#)

SAGRE D'AGOSTO



Le sagre sono le vere regine dell'estate, soprattutto nelle settimane centrali d'agosto, solo questo mese ce ne sono più di 460

Ecco alcuni appuntamenti :

Non tutte sono davvero dedicate ai prodotti del territorio o ai piatti tipici. Basti pensare alla **sagra della vacca argentina in programma a Frosolone, in provincia di Isernia** o al party che il **15 a Borbona (Rieti)** vedrà la distribuzione di fette di panettone. O ancora alla **sagra dei ravioli a Massimino (Savona)**, distribuiti in "ben" tre varianti - con sugo di funghi, di carne o in bianco - e quella del pollo alla diavola (14 agosto), ideata dal

gruppo di volontari anticendio e della Protezione Civile di Tiriolo in Calabria, per raccogliere contributi.

Si va poi dalla **sagra della pasta cu l'agghia e sasizza arrustuta dal 12 al 15 agosto a Buseto Palizzolo (TP)** al quella delle **fettuccine alla Trebulana secondo un'antica ricetta di Monteleone Sabino (Rieti)**. Dalla **sagra della muceddha, una chiocciola dalla carne molto delicata e saporita organizzata a Cannole (Lecce) tra il 10 e il 13 agosto** a quella degli **arrosticini di Colle di Tora (Lazio), il 14.**

A **Giovinazzo**, in provincia di Bari, l'idea della **sagra del panino della nonna** è venuta a un gruppo di giovani della parrocchia per raccogliere i fondi necessari per addobbare il quartiere per il palio cittadino. Un successo, quest'anno si è alla XV edizione (11 agosto), che punta su conserve sotto'olio, parmigiana, ricotta forte, o frittata .

A **Monacilloni**, in Molise, l'appuntamento con **la sagra dei cavatelli** conditi con sugo a baste di costate di maiale è per il 10 agosto. **Dal 12 al 19 agosto a Castelferro (Alessandria) si tiene invece la sagra dei salamini d'asino**, oltre a piatti d'arrosto e stracotto d'asino, polenta e tapulone, antipasti, agnolotti, contorni, formaggi e dolci, rigorosamente accompagnati da vini prodotto in zona e birra artigianale. A **Beroide di Spoleto (Perugia) dal 3 all'8 agosto è in programma la 23esima sagra dell'anguilla e del gambero da fiume** mentre Trieste festeggia l'estate con un ricco calendario (anche musicale) che prevede dal giovedì alla domenica chioschi gastronomici con grigliate miste, grigliate ai calamari e alle sardelle e agli altri piatti della zona (come le creme carsoline e le "pesche col vin") con un occhio di riguardo al pesce alla griglia. **Dal 13 al 18 agosto nel Salento non è poi da perdere la Notte della taranta**, il più grande festival musicale itinerante dedicato al recupero e alla valorizzazione della pizzica salentina. Non proprio una sagra quindi, quella che si terrà nelle piazze dei comuni della Grecia Salentina, ma di sicuro un'occasione per abbinare a questa importante tradizione l'assaggio dei prodotti tipici agli stand gastronomici.

CONFCONSUMATORI -ATTIVO PER TUTTA L'ESTATE LO "SPORTELLLO DEL TURISTA"

Per tutta l'estate resterà attivo lo "Sportello del Turista" che offrirà assistenza su pacchetti turistici e viaggi. Lo sportello è attivo presso la sede di Catania ma è possibile ricevere assistenza anche telefonica (095/2500426) o via e-mail (confconsumatorisicilia@hotmail.com). L'assistenza viene fornita su pacchetti turistici per viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.



MANOVRA FINANZIARIA

2010 – 2011

E' stata approvata la nuova manovra finanziaria 2010-2011. Tra le innovazioni principali i controlli su redditi e spese dichiarate.



Il principio del nuovo sistema è la '**presunzione**' del reddito del contribuente in base alle uscite sostenute per quattro capitoli di spesa: la casa, compresi mutui e bollette, i mezzi di trasporto, il tempo libero, che comprende spese per centri benessere, circoli esclusivi o centri ippici, e altre voci che comprendono per esempio le assicurazioni, i movimenti di capitale o i contributi ai domestici.

Ognuna di queste uscite si tradurrà in 'reddito presunto', grazie a coefficienti che cambieranno in base alla **tipologia familiare** e alla **zona di residenza del contribuente**. Questo perché la situazione di un single milanese è decisamente diversa da quella di una famiglia con figli che risiedono in un piccolo centro del Mezzogiorno.

Nel nuovo sistema si suppone che quanto viene speso in un determinato periodo sia finanziato con redditi contemporanei, per cui basta un anno di scostamento per far partire la verifica, e scende, inoltre, dal 25% al 20% la soglia di tolleranza nella forbice fra entrate dichiarate e redditi presunti in base all'accertamento.

IL CONTRADDITTORIO INSERITO A DIFESA DEL CONTRIBUENTE

La nuova manovra prevede anche cambiamenti per quanto riguarda l'accertamento sintetico e **redditometro**; è prevista inoltre la collaborazione obbligatoria dei comuni. **Prima di emettere l'accertamento, l'ufficio è obbligato a invitare il contribuente, per fornire dati e notizie rilevanti, dopodiché si può attivare l'accertamento con adesione tramite contraddittorio.**

PENSIONI

Stretta drastica sulle pensioni, per cui sale a 65 anni l'età pensionabile delle donne del pubblico impiego a partire dal 2012, mentre da gennaio 2015 scatta l'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento dell'aspettativa di vita certificato dall'Istat.

La seconda revisione dei requisiti ci sarà nel 2019 e si passa alla finestra mobile: si potrà uscire 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti vigenti nel caso dei dipendenti e dopo 18 mesi nel caso dei lavoratori autonomi; stop agli aumenti degli stipendi per gli statali dal 2011 al 2013 e non verranno effettuati nuovi rinnovi contrattuali, tagli alle indennità dei magistrati, riduzione degli stipendi per manager della P.A. (gli stipendi oltre i 90mila euro sono ridotti del 5%, quelli superiori a 150mila euro del 10%), e tagli a regioni ed enti locali.

TAGLI NEI FARMACI E AUMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI



Tagli previsti anche per il settore farmaceutico che saranno spalmati non solo su farmacie e grossisti ma anche sulle aziende farmaceutiche. Dal 2011 il prezzo dei farmaci equivalenti sarà adeguato a media Ue. E ancora, previsti aumenti dei pedaggi autostradali, per cui dal primo luglio sono scattati gli aumenti dei pedaggi autostradali ed è entrata in vigore una fase transitoria in cui l'Anas, sul sistema autostradale di propria gestione, è autorizzata ad applicare nuovi pedaggi di 1-2 euro.

SISMA E PROROGA DELLA SOSPENSIONE TASSE

Novità per le imprese e per le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma. Per loro è prevista una proroga della sospensione delle tasse fino al 20 dicembre e la ripresa dei versamenti di imposte e contributi sospesi in 120 rate mensili si avrà dal primo gennaio 2011, senza l'applicazione di sanzioni.

ACCONTI IRPEF

Prevista la possibilità di differire gli acconti di imposta Irpef per il 2011 (in scadenza al 30 novembre 2010) e quelli del 2012 (il cui termine scade il 30 novembre 2011).

CATASTO & CASE FANTASMA



Novità anche per quanto riguarda le case fantasma: chi ha costruito ex novo o ampliato immobili esistenti senza comunicarlo al catasto dovrà mettersi in regola entro fine anno. **I comuni potranno utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia del territorio per contribuire al miglioramento dei dati.**

Sono nulli i rogiti che non contengono il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. La conformità potrà essere attestata anche da un tecnico. I dati catastali serviranno anche per le locazioni. I

notai dovranno riscontrare l'allineamento tra i dati catastali e quelli dei registri immobiliari.

FONDI IMMOBILIARI E IMPRESE

I fondi immobiliari chiusi che non si adeguano alla disciplina civilistica prevista dalla manovra avranno 5 anni di tempo per procedere alla liquidazione delle attività con un'imposta sostitutiva del 7%. Per quanto riguarda, invece, il mondo delle imprese, per l'Ires, pagheranno di più le imprese che attualmente hanno la maggior quota di redditi esenti fiscalmente.

SOSTEGNO ALLE UNIVERSITÀ

Arriva il sostegno al settore della ricerca e dell'università. Blocco degli automatismi stipendiali per il personale della scuola. Il 30% dei risparmi derivanti dalla manovra estiva 2008 potranno essere accantonati e successivamente destinati anche agli scatti di anzianità e alle progressioni di carriera.

FEDERALISMO FISCALE : CEDOLARE del 25% SUGLI AFFITTI

Tra le varie sezioni della finanziaria ed in virtù del progetto di federalismo fiscale arriva la cedolare secca del 25% sugli affitti. Andrà in vigore dal 2011 e sarà di competenza dei comuni. **Nuova liquidità per le casse comunali arriverà poi dalla doppia imposta municipale**, quella "propria" e quella "secondaria"; la prima si applicherà dal 2014 agli immobili diversi dalla prima casa e al trasferimento di beni; la seconda, previo referendum comunali, riguarderà i tributi oggi in vigore per l'occupazione di aree pubbliche o le affissioni. Sul fronte della repressione per chi ometterà di denunciare al fisco i redditi da locazione, saranno raddoppiate le sanzioni fino a un massimo di 2.000 euro e fino al 400% della maggiore imposta, nel caso di redditi dichiarati al fisco in misura inferiore.

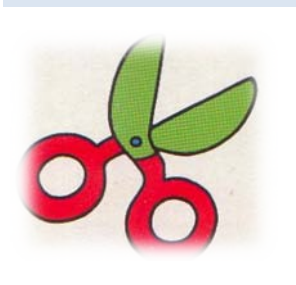


STANGATA SU ASSICURAZIONI, AUMENTA L'IRPEF

Pagheranno di più le imprese che attualmente hanno la maggior quota di redditi esenti fiscalmente. E' previsto un gettito a regime pari a 264 milioni.

RINVIO QUOTE LATTE

Proroga al 31 dicembre del pagamento della rata scaduta il 30 giugno delle multe 'latte' per i produttori che hanno aderito alle rateizzazioni.



TAGLI AI MINISTERI

Riduzioni lineari del 10% e altre decurtazioni saranno possibili se i tagli lineari previsti non raggiungano i risultati indicati.

TAGLI COSTI POLITICA

Per sottosegretari e ministri non parlamentari riduzione dello stipendio del 10% dal 2011. Stesso taglio anche per i componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del Cnel.

GIRO DI VITE SU AUTO BLU

Dal 2011 taglio del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per acquisto, manutenzione e noleggio di vetture di servizio e per l'acquisto di buoni taxi.

CREDITO AL CONSUMO: GARANZIE PER CHI COMPRA A RATE



Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle regole europee sul credito al consumo. Una vera rivoluzione che dal 2011, quando entrerà in vigore, garantirà ai consumatori una maggiore trasparenza su costi e

condizioni.

Più tutele per il consumatore

Debutta il diritto di recesso e lo stop alle rate in caso di mancata consegna o difetto del prodotto e le finanziarie saranno costrette a pubblicizzare in maniera chiara le loro offerte.

Credito ai consumatori

Anche il nome conta: la nuova normativa non parla più di credito al consumo (legato al bene), ma di **credito ai consumatori** puntando quindi sul rapporto personale tra

finanziatore e cliente che è essenziale per creare rapporti di fiducia e offrire "credito responsabile".

Prestiti fino a 75.000 euro

Le nuove regole si applicano ai finanziamenti fino a 75.000 euro, mentre oggi il limite è 31.000 euro.

Un Taeg "all inclusive"

Il Taeg deve includere tutte le spese sostenute dal consumatore per avere il prestito (inclusi costi del conto corrente, assicurazione obbligatoria, imposta di bollo e spese di incasso rata). Non solo. La legge tutela il diritto del consumatore di fare una scelta consapevole prevedendo che se la stipula del prestito è legata alla sottoscrizione di una carta revolving, il Taeg deve includere i costi di apertura e gestione della carta, stesso discorso vale per il costo del conto corrente se è necessario per poter ottenere il prestito.

14 giorni per cambiare idea

La nuova legge introduce il diritto di recesso per il consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto senza alcuna

motivazione. Anche se il contratto è stato concluso in banca o nei locali commerciali della finanziaria. Il consumatore deve restituire solo gli interessi e il capitale, senza nessuna altra spesa, neppure la commissione di estinzione anticipata.

Stop alla pubblicità delle righe piccole e iingannevole

La pubblicità non potrà più nascondere nelle righe piccole il vero costo del finanziamento. Infatti, la legge prevede che Taeg, durata, importo del credito, rata e importo totale dovuto dal consumatore (comprensivo di spese e interessi) compaiano in forma chiara e graficamente evidenziata.

Più trasparenza

E' prevista la consegna al consumatore di un modulo standardizzato per il credito (Ebic - European basic information consumers' credit) che riporta in dettaglio costi, spese e diritti.

Rimborso anticipato senza costi

Se si vuole estinguere in anticipo il prestito, la commissione non sarà più prevista per i prestiti a tasso variabile e per quelli con capitale residuo pari o inferiore a 10.000 euro. Per gli altri sarà

al massimo l'1% del capitale e al massimo lo 0,5% nell'ultimo anno del prestito.

Stop alle rate se l'acquisto non viene consegnato

La nuova legge prevede che in caso di mancata o inesatta fornitura di un bene e servizio pagato a rate con un prestito finalizzato, il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il negoziante, ha diritto alla risoluzione del prestito. Per cui la finanziaria gli restituirà quanto ha già pagato e non gli potrà chiedere nessun ulteriore pagamento dopo la risoluzione (il finanziatore dovrà rifarsi direttamente col negoziante, in forza del suo maggiore potere contrattuale). Rispetto all'attuale normativa non è più necessaria, per rivalersi sulla finanziaria, l'esclusiva di rapporti tra finanziatore e esercente e non c'è più la costituzione in mora per la finanziaria quanto la risoluzione del contratto.

Niente più mediatori improvvisati

La normativa appena approvata modifica anche la disciplina per i mediatori creditizi che ora dovranno avere forma di società di capitali, avere un capitale versato minimo e avere dipendenti e organi dotati di caratteristiche di indipendenza e onorabilità.

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :
“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

